



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 466

Prot. n. 09/2021-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2021- 2023.

Il giorno **26 Marzo 2021** ad ore **09:13** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono destinatarie delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e delle disposizioni in materia di diritto di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), tenuto conto della specificità e della peculiarità del settore educativo, con la delibera n. 430 del 16 aprile 2016, ha definito le linee guida circa l'applicazione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali delle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 2012 e al decreto legislativo n. 33 del 2013. Con tali linee guida sono state, in particolare, fornite indicazioni volte ad orientare le suddette istituzioni nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto delle loro caratteristiche organizzative e dimensionali, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni.

Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'ANAC ha approvato il Piano nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019), che è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Con il suddetto Piano l'ANAC, in un'ottica di semplificazione, ha esposto in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi relativamente alla parte generale, integrandole e aggiornandole, superando pertanto le parti generali dei precedenti Piani nazionali, mentre le parti speciali degli stessi Piani rimangono in vigore. Infine al PNA 2019 sono allegati tre documenti che danno indicazioni utili in merito alla gestione dei rischi corruttivi, alla rotazione del personale, alla normativa sul ruolo e sulle funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In attuazione delle suddette disposizioni è stato quindi predisposto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2021-2023.

Il Piano 2021-2023 si pone in particolare i seguenti obiettivi:

- verificare e monitorare il graduale adeguamento delle mappature dei processi e l'analisi del rischio della corruzione alle indicazioni fornite dall'ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019;
- dare risposta alle criticità evidenziate nelle relazioni predisposte dai dirigenti sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza per l'anno 2020;
- proseguire nell'attività di monitoraggio dell'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano posti a carico delle scuole dell'infanzia equiparate e loro associazioni, in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

E le seguenti novità:

- un nuovo allegato A3), secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2020-2022, che riporta l'elenco dei processi mappati dalle istituzioni scolastiche e formative, indicando per ciascun processo il grado di rischio rilevato e le misure di prevenzione da applicare. In particolare si evidenzia che nessun processo è stato valutato dalle istituzioni a rischio alto e che alcuni processi appartenenti alla medesima area di rischio ed aventi caratteristiche analoghe sono stati mappati in modo disomogeneo (rischio basso per moltissime istituzioni e rischio medio per una esigua minoranza delle stesse). Quanto sopra ha indotto a riflettere se l'obiettivo di effettuare un'operazione di realistica misurazione del rischio corruttivo abbia avuto effettivamente una risposta adeguata. Si è ritenuto pertanto necessario prestare particolare attenzione nella ponderazione del rischio stesso e nella conseguente definizione delle misure da applicare ai suddetti processi. Considerata infine l'esigenza di prevenire una non prudentiale sottostima del rischio, come raccomandato dall'ANAC, si è scelto di prevedere, nella Sezione III del Piano, una serie di misure generali, da applicare a tutti i processi mappati dalle istituzioni scolastiche

e formative, per cui ai processi a rischio basso sono applicate le medesime misure applicabili ai processi a rischio medio;

- l'individuazione, all'interno dei processi mappati dalle istituzioni scolastiche e formative, di due processi ritenuti a più elevato rischio di corruzione, ai quali dovranno essere applicate, oltre alle misure generali, le misure specifiche previste dagli articoli 25 e 26;
- la graduale prosecuzione dell'attività di gestione del rischio con lo svolgimento di un'azione di monitoraggio da parte del RPCT diretta a verificare l'effettiva attuazione nonché l'efficacia delle misure di prevenzione previste.

La presente proposta di Piano è stata approvata dalla Giunta provinciale, in esame preliminare, nella seduta del 19 marzo 2021.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il DPR del 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento);
- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni);
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sul personale della Provincia);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- visto la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola);
- vista la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5);
- vista la delibera dell'ANAC n. 430 del 13 aprile 2016;
- visto il PNA 2019;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 151 di data 7 febbraio 2020 "Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2020-2022";

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2021-2023, che forma parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione, comprensivo dell'allegato A1) Sezione "Amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti - Applicazione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali"; dell'allegato A2) "Elenco dei Responsabili dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" e dell'allegato A3) "Elenco processi mappati";

2. di stabilire che il Piano sia pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:33

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A - Piano triennale per la prevenzione della corruzione scuole 2021-2023

002 Allegato A1

003 Allegato A2

004 Allegato A3

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA NEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIALE 2021-2023**

Indice

Capo I - Introduzione - Attività svolta nel 2020 - Obiettivi 2021	3
Art. 1 - Premessa	3
Art. 2 - Contesto normativo di riferimento e analisi del contesto interno ed esterno	4
Art. 3 - Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo e provinciale 2020-2022: attività svolta nel 2020	8
Art. 4 - Gli obiettivi del Piano 2021-2023	11
Capo II - La prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali	12
Sezione I - Soggetti	12
Art. 5 - Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)	12
Art. 6 - Staff del RPCT	12
Art. 7 - Referenti anticorruzione e trasparenza	12
Art. 8 - Addetti anticorruzione e trasparenza	13
Sezione II - La gestione del rischio	13
Art. 9 - Mappatura del processo, misure di prevenzione applicate e monitoraggio	13
Art. 10 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà	15
Sezione III - Misure generali	16
Art. 11 - Formazione del personale	16
Art. 12 - Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi	16
Art. 13 - La rotazione ordinaria: inquadramento normativo e attuazione all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali attraverso misure compensative	17
Art. 14 - La rotazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative	18
Art. 15 - Monitoraggio dei rapporti d'interesse tra interessati e soggetti competenti	18
Art. 16 - Applicazione del codice di comportamento	19
Art. 17 - Segnalazioni di illecito e tutela del dipendente che le effettua	19
Art. 18 - Gestione delle segnalazioni da parte del Responsabile anticorruzione	20
Art. 19 - Autorizzazione incarichi esterni	20
Art. 20 - Limitazione dell'attività lavorativa successiva alla cessazione dal servizio	21
Art. 21 - Patto di integrità	21
Art. 22 - Incarichi che non possono essere affidati a soggetti condannati per determinati reati	22
Art. 23 - Adempimenti per le stazioni appaltanti	23
Sezione IV - Misure specifiche	23
Art. 24 - Attività individuate a più elevato rischio corruzione	23

Art. 25 - Misure specifiche di prevenzione della corruzione: tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	24
Art. 26 - Misure specifiche di prevenzione della corruzione: meccanismi alternativi di formazione, esecuzione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione	24
Art. 27 - Obblighi di informazione nei confronti del RPCT	25
Sezione V - La rotazione straordinaria successiva al verificarsi di eventi corruttivi	25
Art. 28 - La rotazione straordinaria	25
Capo III - La trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali	26
Art. 29 - Il principio di trasparenza	26
Art. 30 - Quadro normativo e amministrativo	27
Art. 31 - Strumenti della trasparenza	28
Art. 32 - L'accesso civico semplice e i siti web delle istituzioni	29
Art. 33 - Termini della pubblicazione	30
Art. 34 - Responsabilità dell'elaborazione e pubblicazione dei documenti	30
Art. 35 - L'accesso civico generalizzato e il potere sostitutivo in caso di inerzia	30
Art. 36 - Misure di monitoraggio e vigilanza	32
Art. 37 - Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)	32
Capo IV - La prevenzione della corruzione e la trasparenza per le istituzioni scolastiche e formative paritarie	34
Art. 38 - Misure organizzative di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza	34
Capo V - La prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle scuole per l'infanzia equiparate	35
Art. 39 - Misure organizzative di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza	35
Capo VI - Obiettivi e relazione del referente - Aggiornamento del piano e gruppo di lavoro - Rispetto del piano	36
Art. 40 - Obiettivi del dirigente/referente	37
Art. 41 - Relazione del referente sull'attuazione del Piano	37
Art. 42 - Relazione del RPCT	38
Art. 43 - Aggiornamento del Piano	38
Art. 44 - Gruppo di lavoro per l'aggiornamento del Piano del sistema educativo 2021-2023	38
Art. 45 - Rispetto del Piano	38

Allegati:

- **ALLEGATO A1)** Sezione "amministrazione trasparente" elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti applicazione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali
- **ALLEGATO A2)** Elenco dei responsabili dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (RASA);
- **ALLEGATO A3)** Elenco dei processi mappati

Capo I - Introduzione - Attività svolta nel 2020 - Obiettivi 2021

Art. 1 - Premessa

1. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono destinatarie delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione previste dalla [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) e delle disposizioni in materia di trasparenza contenute nel [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) e nella [Legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4](#).

2. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), tenuto conto della specificità e della peculiarità del settore dell'istruzione scolastica, ha approvato con la [Delibera n. 430 del 13 aprile 2016](#) le linee guida per l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 190/2012 e dal decreto legislativo 33/2013, applicabili alle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Con tali linee guida sono state fornite, in particolare, indicazioni volte a orientare le istituzioni scolastiche e formative provinciali nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, tenuto conto delle loro caratteristiche organizzative e dimensionali, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste pubbliche amministrazioni.

3. L'articolo 10, comma 1, del [decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97](#), nel modificare il decreto legislativo 33/2013, ha previsto, approvando il Piano nazionale anticorruzione (PNA) del 2016, specificatamente per le istituzioni scolastiche, che *"a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2013 e alla l. 190/2012 relativamente all'unicità della figura del RPC, le funzioni di RPC e di RT sono attribuite al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o per le regioni in cui è previsto, al Coordinatore regionale"* e che *"i dirigenti scolastici siano responsabilizzati, in quanto dirigenti, in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio"*; che *"per quanto riguarda i piani triennali di prevenzione della corruzione, a seguito della confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC, a decorrere dal primo aggiornamento ordinario del 31 gennaio 2018, salvo eventuali modifiche anticipate proposte dal RPCT, i PTPC regionali dovranno contenere l'apposita sezione in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, come previsto dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto, come sostituito dal d.lgs. 97/2016"*.

4. Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla legge 190/2012, dal d.lgs 33/2013 e dal PNA 2016, a partire dal Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche e formative provinciali 2018-2020, le figure di RPC e RT per le istituzioni scolastiche e formative provinciali, sono state unificate nella persona del Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di istruzione, che è così divenuto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del sistema educativo provinciale (RPCT), allo scopo di assicurare il coordinamento delle azioni in tema di anticorruzione e di trasparenza.

5. Questo piano, in attuazione della [deliberazione ANAC 8 novembre 2017, n. 1134](#) (*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*), detta anche disposizioni nei confronti delle istituzioni scolastiche e formative paritarie e delle scuole dell'infanzia equiparate.

6. Si dà conto che questo Piano non contiene disposizioni per le scuole dell'infanzia provinciali in quanto, facendo parte della struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia, sono loro

applicate le disposizioni stabilite dal Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 della Provincia autonoma di Trento.

7. Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto della particolarità del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino, la cui disciplina è contenuta nella legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), è stato predisposto questo Piano suddividendolo in sei parti, delle quali una introduttiva, una dedicata alla prevenzione della corruzione, una alla disciplina della trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali, così come previsto dall'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, una alla prevenzione della corruzione e trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie, una alla prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle scuole per l'infanzia equiparate e, infine, una dedicata alla relazione del dirigente, in qualità di referente, all'aggiornamento del piano e al gruppo di lavoro costituito a supporto del RPCT.

Art. 2 - Contesto normativo di riferimento e analisi del contesto interno ed esterno

1. Di seguito si riporta un elenco dei principali provvedimenti e documenti considerati per la predisposizione di questo Piano:

- a) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- b) il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato in data 13 novembre 2019 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito [PNA 2019](#));
- c) il [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato, da ultimo, dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- d) il [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- e) il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- f) la [legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4](#) "*Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5*";
- g) la [legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5](#) (*legge provinciale sulla scuola 2006*);
- h) la [legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13](#) (*legge provinciale sulle scuole dell'infanzia*);
- i) la [deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014](#) avente per oggetto "*Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia*";
- j) la [deliberazione della Giunta provinciale n. 151 di data 7 febbraio 2020](#) avente per oggetto "*Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2020-2022*";
- k) il "Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023" della Provincia autonoma di Trento;
- l) il parere rilasciato dall'ANAC con nota assunta a prot. n. 28313, di data 16 gennaio 2019, in merito alla mancata sostituzione della delibera n. 430 del 2016 a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 (c.d. decreto F.O.I.A.).

2. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono enti dotati di personalità giuridica, di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali progettano ed erogano l'offerta di istruzione e svolgono la propria attività nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e dalla legge provinciale sulla scuola 2006.

3. Le istituzioni scolastiche e formative presenti in provincia di Trento, aggiornate all'anno scolastico 2020/2021 sono 76, di cui 51 istituti comprensivi di scuola primaria e secondaria di primo grado, 22 istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 3 istituzioni formative provinciali. Invero con deliberazione della Giunta provinciale n. 2130 di data 20 dicembre 2019 "Adeguamento del Quadro dell'offerta scolastica e formativa - decorrenza a.s. 2020/2021 (art. 35 l.p.7 agosto 2006, n.5)" è stato disposto, tra l'altro, di sdoppiare l'Istituto comprensivo Mori - Brentonico in due Istituti comprensivi distinti: Istituto comprensivo di Mori e Istituto comprensivo di Brentonico, nonché di attivare l'Istituto di formazione professionale provinciale alberghiero di Rovereto, in forma distinta e autonoma dall'Istituto professionale provinciale alberghiero di Levico Terme, suddividendo così l'Istituto di formazione professionale provinciale di Levico Terme e Rovereto in due distinti istituti.

4. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono organizzazioni amministrative complesse composte da organi e da soggetti che operano all'interno delle stesse; gli organi dell'istituzione scolastica e formativa provinciale sono:

- a) il consiglio dell'istituzione;
- b) il dirigente dell'istituzione;
- c) il collegio dei docenti;
- d) il consiglio di classe;
- e) il revisore dei conti.

5. Il consiglio dell'istituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 22 della *legge provinciale sulla scuola 2006*, è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell'istituzione. In particolare il consiglio approva il bilancio e il conto consuntivo e gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione scolastica e formativa provinciale.

6. Il dirigente dell'istituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della *legge provinciale sulla scuola 2006*, assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Spettano al dirigente autonomi poteri di gestione, di organizzazione del lavoro, di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare il dirigente organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente dell'istituzione adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente dell'istituzione può avvalersi di docenti ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo scolastico.

7. Il collegio dei docenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 della *legge provinciale sulla scuola 2006*, è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell'istituzione ed ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare e di adeguare, nei limiti previsti dall'ordinamento, i piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento.

8. Il consiglio di classe, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della *legge provinciale sulla scuola 2006*, è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola del secondo ciclo dai rappresentanti degli studenti della classe, secondo le modalità definite dallo statuto. Il

consiglio di classe è presieduto dal dirigente o da un docente da lui delegato; del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio. Il consiglio di classe, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche della classe, provvede alla valutazione degli studenti e al coordinamento dell'attività didattica della classe.

9. La gestione finanziaria e patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è soggetta al riscontro di un revisore dei conti, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della *legge provinciale sulla scuola*, che esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale.

10. I soggetti che operano all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali sono: i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore. I docenti si occupano dell'attività didattica e di tutto ciò che attiene al processo di insegnamento e apprendimento degli studenti. Il personale amministrativo si occupa dell'attività amministrativa relativa alla gestione del personale e degli studenti, alla contabilità e gestione delle risorse finanziarie e agli acquisti di beni e servizi. Il responsabile amministrativo scolastico, coordinato dal dirigente, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica e formativa nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente.

11. A livello amministrativo-organizzativo le istituzioni scolastiche e formative provinciali, enti pubblici strumentali della Provincia, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, fanno riferimento al Dipartimento Istruzione e cultura istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2462 di data 21 dicembre 2018.

12. Il Dipartimento Istruzione e cultura determina gli organici e provvede alle assegnazioni dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, attribuendo alle stesse anche la dotazione finanziaria necessaria per le spese di funzionamento e d'investimento.

13. Le funzioni di governo del sistema educativo provinciale sono svolte dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 34 della *legge provinciale sulla scuola 2006*.

14. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali si inseriscono in un contesto sociale e culturale orientato all'inclusione sociale e connotato da un radicato sistema di welfare.

15. I dati statistici ufficiali in materia di criminalità non consentono di elaborare un'analisi dettagliata relativa al territorio provinciale, poiché i dati statistici relativi alle condanne non sono generalmente distribuiti a livello regionale (indagini statistiche pubblicate nel sito istituzionale del Ministero dell'Interno).

16. Con la collaborazione dell'Istituto di statistica della Provincia autonoma di Trento (ISPAT), nell'arco temporale 2015-2017, è stata condotta un'indagine statistica che ha permesso di controllare le più importanti realtà economico-produttive del Trentino. In particolare, la prima indagine statistica, svolta nel corso del 2015, in attuazione dell'art. 23 del Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2015-2017, ha fornito ulteriori elementi in merito alla percezione del fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo trentino. Dall'indagine è emerso che, nella percezione generale da parte degli operatori economici dei due settori, edile e trasporti, il fenomeno della criminalità organizzata in ambito provinciale risulta prevalentemente poco diffuso o per niente diffuso anche se solo un imprenditore su tre esclude recisamente che in Trentino siano presenti fenomeni di estorsione. Peraltro, quando gli intervistati sono interpellati in merito a fatti, di cui hanno avuto esperienza diretta, in ordine a proposte di forme illegali di sostegno all'impresa da parte di organizzazioni criminali, solo una percentuale inferiore al due per cento risponde affermativamente.

17. La seconda fase dell'indagine statistica, la quale ha avuto luogo nel corso del 2016, in attuazione dell'art. 24 del Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, ha riguardato i settori di attività delle attività finanziarie e assicurative, dell'energia e di acqua e rifiuti ed ha confermato sostanzialmente l'analisi svolta nel medesimo Piano. In questi settori, la percentuale di intervistati che afferma di avere ricevuto la proposta di una forma illegale di sostegno, al fine del superamento di un momento di difficoltà economico – finanziaria, è mediamente prossima all'unità, sicché, pur dovendosi prendere atto della presenza del fenomeno sul territorio provinciale, si può nel contempo confermare che il contesto economico-sociale trentino è sano; risulta quindi fondato il timore che, negli anni recenti di difficoltà economico-finanziaria per le imprese trentine, la criminalità organizzata ne abbia effettivamente insidiato l'integrità, anche se in misura residuale.

18. La terza ed ultima fase dell'indagine statistica, svoltasi nel corso del 2017, in attuazione dell'art. 44 del Piano 2017-2019, ha riguardato il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca. Anche gli esiti di quest'ultima indagine hanno confermato che il tessuto economico-sociale trentino risulta sostanzialmente immune da fenomeni di illegalità. In particolare, quanto alla presenza della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo trentino, mentre la percezione generale del fenomeno assume una certa, comunque contenuta, consistenza, l'esperienza diretta relega lo stesso fenomeno a percentuali di verifica prossime all'unità. Anche con riferimento al fenomeno della corruzione nel territorio provinciale, i risultati delle interviste consentono di ritenere che la percezione di tale fenomeno abbia una consistenza contenuta, mentre l'esperienza diretta limita lo stesso a percentuali di verifica dell'ordine di una unità.

19. Ci si riserva di ripetere, in futuro, un'analoga indagine, magari concentrandola su ambiti diversi. Si confida comunque nella istituzione, preferibilmente a livello regionale, di un Osservatorio per il contrasto della criminalità organizzata e mafiosa, rammentando l'approvazione in Consiglio provinciale, nella seduta del 27 luglio 2019, di un apposito ordine del giorno (n. 74). In attuazione di tale impegno si dà comunque atto che la Provincia aderisce all'associazione "Avviso pubblico", associazione che annovera numerosi enti pubblici sul territorio nazionale e che ha, tra i suoi scopi statutari, quello di "attivarsi nelle varie forme possibili nell'azione di prevenzione e di contrasto alla criminalità, alla corruzione e alle diverse forme di illegalità. L'Associazione cura una ricognizione costante e puntuale degli organismi che, nelle singole realtà territoriali italiane, perseguono fini di contrasto alla criminalità.

20. Si segnala, inoltre, che con deliberazione della Giunta provinciale n. 469 di data 17 aprile 2020 è stata rivista la composizione del Gruppo di lavoro in materia di sicurezza, che ha quindi ripreso l'attività già iniziata quando, con deliberazione n. 1695 di data 8 agosto 2012, era stato istituito per la prima volta. Si conta quindi di poter presto disporre di un nuovo "Rapporto sulla sicurezza in Trentino". Attualmente i risultati dell'attività pregressa sono comunque consultabili e scaricabili dalla pagina ufficiale della Provincia autonoma di Trento al seguente link: [http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/anticorruzione_pat/Rapporto sulla sicurezza inTrentino 10 2018.1547130902.pdf](http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/anticorruzione_pat/Rapporto_sulla_sicurezza_inTrentino_10_2018.1547130902.pdf).

21. Per avere un'idea più completa e precisa del contesto esterno, sono state esaminate, in particolare, le Relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario 2020, del Presidente e del Procuratore regionale della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Trento, che più di altre sono parse significative per gli scopi di questo Piano, sia per i singoli fatti descritti, sia per le conclusioni generali. Si condividono in pieno, da questo punto di vista, le considerazioni espresse dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, secondo cui "la Giurisdizione contabile appare oggi più che mai il fulcro centrale di un sistema democratico". Ma si condivide anche la sensazione che "pur in un generale quadro di correttezza dell'operato delle pubbliche amministrazioni, di funzionari e dirigenti, anche da noi si deve registrare un fenomeno pernicioso che è già stato segnalato in altri territori. Un legislatore non sempre accorto e puntuale e troppo spesso chiamato a dare risposte a problemi emergenziali rischia di determinare

nel campo amministrativo un eccesso di preoccupazione in capo all'amministratore o al funzionario che, per il timore che il proprio operato possa essere fonte di addebito di responsabilità erariale, preferisce non agire. Emergono la paura di interpretare la norma (spesso scritta in modo non chiaro) e in generale la mancanza di serenità, che portano a non assumere atti che per contro potrebbero risultare utili al cittadino". Ad ogni buon conto secondo il Procuratore regionale della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti "le Amministrazioni trentine hanno dato prova di virtuoso adeguamento a indicazioni di *good practice* espresse da questa Procura", motivo per cui all'azione di verifica in tal senso da parte della medesima Procura "si accompagnano visibili novità da salutare molto positivamente, nel quadro di un contesto territoriale trentino caratterizzato, in radice, da principi di onestà ed efficacia". Anche se le difficoltà dovute alla carenza di personale in organico "avrebbero dovuto talora comportare l'azzeramento di aree di spreco e di clientelismo del tutto incompatibili con l'insufficienza di risorse umane e monetarie...Ma un *trend* virtuoso sembra essersi innestato... molte zone caratterizzate dalla completa opacità amministrativa sono state illuminate; molto è stato fatto, ma molto è ancora da fare". Anche il Presidente della sezione giurisdizionale, a conclusione della sua relazione, ha affermato che "non è stato registrato un significativo peggioramento dello stato di salute del sostrato amministrativo delle realtà attive nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, che si continua a caratterizzare per una sostanziale aderenza ai principi ed alle regole normative della Pubblica Amministrazione, con isolati fenomeni di *mala gestio* che non assurgono mai a prodotto esponenziale di diffuse illegalità e di una cultura del saccheggio della Pubblica Amministrazione che, purtroppo, caratterizza altre realtà". Le predette conclusioni, pur apprezzabili, non potrebbero tuttavia giustificare un calo di tensione su fenomeni che, anche alla luce delle notizie dei media degli ultimi mesi, non sono affatto avulsi dalla nostra realtà.

Art. 3 - Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo e provinciale 2020-2022: attività svolta nel 2020

1. L'attività di accompagnamento delle istituzioni scolastiche e formative provinciali nell'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano 2020-2022 si è concretizzata nell'emanazione da parte del RPCT di 6 circolari che hanno fornito alle stesse delle indicazioni operative in tema di anticorruzione e trasparenza.

2. In sintesi:

con la circolare n. 1, prot. n. 76698 di data 5 febbraio 2020, sono state fornite indicazioni in merito all'istituto del "Whistleblowing" (specifico regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro) ed in particolare all'attivazione della piattaforma web "WhistleblowingPA" per le segnalazioni di presunti illeciti al RPCT;

con la circolare n. 2, prot. n. 201743 di data 8 aprile 2020, sono state riassunte le novità contenute nel Piano anticorruzione-trasparenza 2020-2022 e predisposto un cronoprogramma contenente tutti gli adempimenti posti a carico delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

con la circolare n. 3 prot. n. 240672 del 30 aprile 2020, sono state fornite nuove indicazioni in merito alla mappatura dei processi ai fini della valutazione dei rischi corruttivi. Invero il PNA 2019 ha introdotto un sistema di ponderazione del rischio basato su un approccio di tipo qualitativo, anziché quantitativo, ridefinendo l'articolazione delle aree di rischio della corruzione e suddividendole in "aree generali" ed "aree specifiche". Sono stati infine aggiunti quattro nuovi processi rispetto a quelli mappati l'anno precedente. Inoltre gli allegati relativi alla "Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione: mappatura dei processi a. s. 2019/2020" e "Criteri di valutazione dell'esposizione al rischio di ciascun processo" sono stati messi a disposizione delle istituzioni anche in modalità "google moduli". E' stato

infine chiesto di approvare la mappatura effettuata con una determinazione del dirigente da pubblicare in “Amministrazione trasparente” dell’istituzione, nella sotto- sezione “Altri contenuti – Dati ulteriori”.

Processi individuati all’interno delle aree generali:

Aree di rischio generali Articolo 9, comma 4, del Piano	Processo da mappare
a) acquisizione e gestione del personale	<p>conferma in ruolo docente alla fine dell’anno di prova</p> <p>nomina supplenti da graduatorie di istituto</p>
b) contratti pubblici	<p>procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro</p>
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	<p>iscrizione degli studenti e formazione delle classi</p>
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	<p>attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale A.T.A. (Fondo Unico dell’Istituzione scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.)</p>
e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>attività afferenti la gestione del “Fondo per le spese minute”</p> <p>scarto documentazione amministrativa</p>
f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<p>controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà prodotte all’istituzione scolastica e formativa</p> <p>irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA</p>
g) incarichi e nomine	<p>attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione</p> <p>nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)</p>
h) affari legali e contenzioso	<p>gestione del contenzioso relativo all’impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate al personale docente ed ATA</p>

	gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate agli studenti
--	---

Processi individuati all'interno delle aree specifiche:

Aree di rischio specifiche Articolo 9, comma 5, del Piano	Processo da mappare
a) progettazione del servizio scolastico	elaborazione del progetto d'istituto (articolo 18 della L.P. n. 5/2006)
b) organizzazione del servizio scolastico	assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti (ex area generale lettera a) anno 2019)
c) autovalutazione dell'istituzione	elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV)- articolo 43 bis, comma 1, lettera a)della L.P. n. 5/2006
d) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	valutazione ed incentivazione dei docenti
e) valutazione degli studenti	scrutini intermedi e finali
f) gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.	gestione dei locali scolastici di proprietà degli enti locali (ex area generale lettera c) anno 2019)
g) procedure di acquisizione di beni e servizi	stipula assicurazioni- processo da mappare solo se presente- (ex area affidamento lavori, servizi e forniture)

Il processo di aggiornamento dei documenti contenenti la mappatura e l'analisi dei rischi corruttivi ha richiesto un consistente impegno da parte delle istituzioni scolastiche e formative ed un notevole lavoro di riedizione delle mappature esistenti.

con la [circolare n. 4](#) prot. n. 345695 di data 19 giugno 2020, sono state fornite indicazioni in merito alla gestione del "Registro degli accessi" ed alla pubblicazione dello stesso nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'istituzione, nella sotto-sezione "Altri contenuti- Accesso civico".

con la [circolare n. 5](#) prot. n. 405616 di data 14 luglio 2020, sono state aggiornate le istruzioni, relative agli adempimenti di competenza delle istituzioni in materia di procedimenti amministrativi, fornite con la precedente [circolare n. 4](#), prot. n. 492702, di data 7 agosto 2019. In particolare sono state fornite indicazioni in ordine all'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ed è stato trasmesso l'elenco aggiornato con ulteriori procedimenti amministrativi, ricordando altresì alle istituzioni scolastiche e formative di predisporre e pubblicare, per tutti i procedimenti amministrativi, la relativa scheda descrittiva. Con successiva [nota](#) prot. n. 489261 di data 11 agosto 2020, in considerazione

della particolare complessità della situazione, determinata dalla pandemia in atto, entro la quale organizzare l'avvio dell'anno scolastico, è stato prorogato il termine per gli adempimenti suddetti dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020.

con la [circolare n. 6](#), prot. n. 699265 di data 7 novembre 2020, sono state fornite indicazioni circa la predisposizione della relazione sull'attuazione delle singole misure previste dal Piano 2020 - 2022, che i dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere al RPCT entro il 15 novembre di ogni anno. Come previsto dall'articolo 41 del suddetto Piano si è cercato di semplificare gli adempimenti posti a carico del dirigente anche mediante l'utilizzo dell'applicativo "google moduli", onde consentire una compilazione informatizzata della relazione in oggetto.

Nel corso del mese di febbraio 2021 lo staff del RPCT ha avviato, con nota prot. n. 103344 del 12 febbraio 2021, il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione delle istituzioni scolastiche e formative nella sezione, "Amministrazione trasparente", sotto-sezioni di II livello "Altri contenuti - Accesso civico - Registro degli accessi" e "Pagamenti dell'amministrazione - Indicatore di tempestività dei pagamenti". Per quanto riguarda i risultati del monitoraggio effettuato, le istituzioni per le quali sono stati rilevati ritardi nella pubblicazione hanno giustificato in modo ritenuto adeguato i ritardi stessi ed hanno provveduto entro i termini assegnati.

4. I dirigenti, chiamati a relazionare sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano 2020-2022, hanno evidenziato criticità e formulato alcune proposte.

In sintesi le criticità segnalate sono:

- a) carenza ed eccessiva rotazione del personale ATA aggravata, in particolare nell'anno 2020, da lunghe assenze del medesimo a seguito dell'emergenza sanitaria tuttora in corso;
- b) tempistica degli adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione e all'attuazione della trasparenza spesso a ridosso di scadenze particolari, se pure ordinarie, del mondo scolastico (inizio - fine anno scolastico);
- c) complessità delle procedure e degli adempimenti richiesti.

Le proposte avanzate, sempre in sintesi, sono:

- a) predisposizione di un vademecum degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per le segreterie scolastiche;
- b) promozione di azioni in rete tra le istituzioni;
- c) formazione del personale continua;
- d) semplificazione delle procedure, anche mediante l'implementazione di procedure informatiche.

Art. 4 - Gli obiettivi del Piano 2021-2023

1. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2021-2023 (di seguito denominato "Piano") si propone l'obiettivo di proseguire, migliorando ed incrementando, le strategie di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza da parte delle istituzioni scolastiche e formative provinciali nello svolgimento della loro attività amministrativa.

2. Il Piano 2021-2023 si pone i seguenti obiettivi per l'anno 2021:

- a) verificare e monitorare il graduale adeguamento delle mappature dei processi e l'analisi del rischio della corruzione alle indicazioni fornite dall'ANAC nell'Allegato 1 al [PNA 2019](#);
- b) dare risposta alle criticità evidenziate nelle relazioni predisposte dai dirigenti sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza per l'anno 2020;
- c) proseguire nell'attività di monitoraggio dell'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano posti a carico delle scuole dell'infanzia equiparate e loro associazioni, in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Capo II - La prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Sezione I - Soggetti

Art. 5 - Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

1. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del sistema educativo provinciale (RPCT) è il dirigente generale del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, dott. Roberto Ceccato.

Art. 6 - Staff del RPCT

1. Nello svolgimento della sua attività il RPCT si avvale di uno staff, costituito presso il Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, con il compito di supportare e accompagnare il sistema educativo provinciale nella esecuzione degli adempimenti richiesti in tema di corruzione e trasparenza e di assicurare il regolare funzionamento del complesso sistema di prevenzione della corruzione.

2. Lo staff svolge in particolare le funzioni di raccordo con il sistema educativo provinciale sui temi e sugli adempimenti relativi alla corruzione e alla trasparenza allo scopo di affrontare in modo uniforme problematiche comuni, garantendo il coordinamento delle azioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Art. 7 - Referenti anticorruzione e trasparenza

1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali sono referenti per gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza. I dirigenti in particolare:

- a) partecipano al processo di gestione del rischio;
- b) verificano che siano rispettate dal personale scolastico le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione scolastica;
- c) rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel Piano;
- d) osservano le misure contenute nel Piano;
- e) sono responsabili, in particolare, delle pubblicazioni di loro competenza in "Amministrazione trasparente", come specificato nel capo III.

Art. 8 - Addetti anticorruzione e trasparenza

1. I dirigenti nominano un addetto, di norma il responsabile amministrativo scolastico, che li supporta nell'attuazione del Piano ed è di riferimento per lo staff del RPCT negli adempimenti richiesti alle istituzioni scolastiche e formative provinciali in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Il nominativo dell'addetto è comunicato al RPCT.

Sezione II - La gestione del rischio

Art. 9 - Mappatura del processo, misure di prevenzione applicate e monitoraggio

1. Al fine di valutare il rischio di fenomeni corruttivi è prevista la mappatura dei processi che rientrano nelle aree di attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

2. L'Allegato 1 del PNA 2019, recante "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", ha aggiornato le indicazioni contenute nei Piani precedenti e quindi costituisce il documento metodologico da seguire per la predisposizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

3. Per adeguare la gestione dei rischi corruttivi alle indicazioni fornite nell'Allegato 1 del PNA 2019 ed in particolare per introdurre un sistema di ponderazione del rischio basato su un approccio di tipo qualitativo, anziché quantitativo, come previsto dal PNA 2019, l'analisi e valutazione del rischio è stata effettuata dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali nel corso dell'anno 2020 tenendo conto dei criteri di valutazione dell'esposizione al rischio indicati dal RPCT con la circolare n. 3 del 2020. Tali criteri sono stati basati su indicatori di stima volti a misurare la probabilità di accadimento dell'evento corruttivo e l'impatto, ossia l'effetto, che il concreto verificarsi dell'evento produce.

4. Le aree di rischio della corruzione, individuate sulla base dell'Allegato 1 al PNA 2019, comuni a tutte le amministrazioni ed enti, definite "aree generali" sono le seguenti:

- a) acquisizione e gestione del personale;
- b) contratti pubblici;
- c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g) incarichi e nomine;
- h) affari legali e contenzioso.

5. Oltre alle "aree generali", le istituzioni scolastiche e formative provinciali, sulla base del citato Allegato 1 al PNA 2019 e dell'allegato 1 alla delibera ANAC n. 430 del 2016, hanno le seguenti aree specifiche:

- a) progettazione del servizio scolastico;
- b) organizzazione del servizio scolastico;
- c) autovalutazione dell'istituzione scolastica;
- d) sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane;
- e) valutazione degli studenti;
- f) gestione dei locali scolastici di proprietà degli enti locali;
- g) procedure di acquisizione di beni e servizi.

6. Ciascun dirigente, cura l'aggiornamento o, in caso di nuova istituzione scolastica o formativa, l'adozione di una scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione per ogni processo individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 4 e 5.

7. L'aggiornamento o la mappatura dei processi e la conseguente valutazione dei rischi corruttivi sono svolte utilizzando la scheda di analisi fornita con la circolare n. 3/2020, n. prot. 240672 di data 30 aprile 2020. A mappatura ultimata, ciascun dirigente adotta, entro il 31 maggio 2021 con propria determinazione, un documento unitario recante la mappatura dei processi riconducibili alle aree a rischio

corruttivo e la relativa analisi del rischio di corruzione. Tale determinazione reca in oggetto la denominazione “*Mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi anno 2021 - [denominazione dell’istituzione scolastica o formativa provinciale]*”. La determinazione dirigenziale, con i relativi allegati, è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’istituzione, nella sotto- sezione “Altri contenuti – Dati ulteriori”:

8. Il RPCT può intervenire per uniformare la valutazione del rischio laddove risulti che questa è effettuata dalle istituzioni in modo disomogeneo su processi appartenenti alla medesima area di rischio ed aventi caratteristiche analoghe.

9. Il RPCT può intervenire integrando o modificando i valori degli indicatori proposti dalle istituzioni, sulla base delle eventuali informazioni in suo possesso (ad es. segnalazioni di illecito, procedimenti giudiziari, grado di attuazione delle misure, ecc).

10. L’allegato A3) al presente Piano, secondo quanto disposto dall’articolo 9 del Piano 2020-2022, riporta l’elenco dei processi mappati dalle istituzioni scolastiche e formative, nell’anno 2020, indicando per ciascun processo il grado di rischio rilevato e le misure di prevenzione da applicare. In particolare si evidenzia che nessun processo è stato valutato dalle istituzioni a rischio alto e che alcuni processi appartenenti alla medesima area di rischio ed aventi caratteristiche analoghe sono stati mappati in modo disomogeneo (rischio basso per moltissime istituzioni e rischio medio per una esigua minoranza delle stesse). Quanto sopra ha indotto a riflettere se l’obiettivo di effettuare un’operazione di realistica misurazione del rischio corruttivo abbia avuto effettivamente una risposta adeguata. Si è ritenuto pertanto necessario prestare particolare attenzione nella ponderazione del rischio stesso e nella conseguente definizione delle misure da applicare ai suddetti processi. Considerata infine l’esigenza di prevenire una non prudentiale sottostima del rischio, come raccomandato dall’ANAC, si è scelto di prevedere, nella Sezione III del presente Piano, una serie di misure generali da applicare a tutti i processi mappati dalle istituzioni scolastiche e formative, per cui ai processi a rischio basso sono applicate le medesime misure applicabili ai processi a rischio medio.

11. L’articolo 24 del presente Piano ha inoltre individuato, all’interno dei processi mappati dalle istituzioni scolastiche e formative, due processi ritenuti a più elevato rischio di corruzione, ai quali dovranno essere applicate, oltre alle misure generali, le misure specifiche previste dagli articoli 25 e 26.

12. La gestione del rischio sarà completata con un’azione di monitoraggio da parte del RPCT diretta a verificare l’effettiva attuazione nonché l’efficacia delle misure di prevenzione previste.

Art. 10 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà

1. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 devono essere effettuati da ogni istituzione scolastica e formativa provinciale nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 di data 23 dicembre 2010 -come modificata dalla deliberazione n. 2031 di data 28 settembre 2012 - avente ad oggetto “*Direttive per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà ed individuazione del campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28.12.2000*”, trattandosi di direttive applicabili anche agli enti strumentali provinciali, e quindi anche alle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Le deliberazioni sopra citate contemplano tre diverse tipologie di controlli:

- controllo a campione, di norma;
- controllo mirato;
- controllo a tappeto.

2. Con riferimento ai controlli previsti dal comma 1, il dirigente di ogni istituzione scolastica e formativa provinciale deve aggiornare le indicazioni adottate con determinazione dirigenziale all'interno della propria istituzione, in attuazione della circolare n. 4/2019, e adottare entro il 31 agosto 2021 un proprio provvedimento con il quale:

- a) registra tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione relativamente ai quali sono acquisite agli atti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- b) stabilisce, per singolo procedimento amministrativo, le pratiche da assoggettare a controllo, la tipologia di controllo (a campione, mirato, a tappeto) precisandone, nel contempo, i dettagli per la sua effettuazione con particolare riferimento alle modalità organizzative e ai tempi, garantendo, in ogni caso, la tempestività del controllo stesso.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 deve essere pubblicato, entro il 31 agosto 2021, in "Amministrazione trasparente" dell'istituzione, nella sotto-sezione "Altri contenuti – Dati ulteriori". La determinazione reca in oggetto la denominazione "Aggiornamento disciplina interna per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 – [denominazione dell'istituzione scolastica o formativa provinciale]".

4. Nella sezione "Amministrazione trasparente", come stabilito dall'ANAC nella deliberazione n. 430 del 2016, devono essere pubblicati i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Sezione III - Misure generali

Art. 11 - Formazione del personale

1. La formazione del personale scolastico in materia di anticorruzione e trasparenza, definita per anno scolastico di concerto tra l'Iprase e il Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, prevede per gli anni 2021, 2022 e 2023:

- a) un'attività di formazione e di aggiornamento di livello generale da fruire in FAD;
- b) un'attività di formazione e di aggiornamento di livello specialistico, rivolta ai dirigenti, agli addetti anticorruzione e trasparenza, nonché al personale coinvolto in almeno un processo in cui il rischio di corruzione sia stato mappato o definito medio o alto; in quest'ultimo caso i dirigenti individuano e segnalano allo Staff del RPCT i nominativi del personale cui erogare questa formazione;
- c) un'attività di formazione rivolta al personale scolastico neo-immesso in ruolo da fruire in FAD entro un anno dall'assunzione.

2. I dirigenti vigilano sull'osservanza da parte del personale assegnato dell'obbligo formativo previsto dal Piano.

3. Il personale scolastico ha l'obbligo di effettuare, a cadenza triennale, l'aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Art. 12 - Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi

1. I dirigenti sono responsabili del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

2. L'articolo 3, comma 2, della [legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23](#) (Legge provinciale sull'attività amministrativa), applicabile anche alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, dispone che *“L'amministrazione stabilisce il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento, salvo che non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento. Il termine decorre dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione competente, se il procedimento è ad istanza di parte, ovvero dall'inizio d'ufficio del procedimento stesso. (...)”*. Lo stesso articolo prevede che qualora l'amministrazione non abbia provveduto a stabilire il termine di conclusione del procedimento amministrativo, tale termine deve intendersi fissato in trenta giorni”.

3. Con circolare n. 4/2019, prot. n. 492702, di data 7 agosto 2019 sono state fornite alle istituzioni delle indicazioni sull'argomento. Con circolare n. 5/2020 è stato inviato alle istituzioni scolastiche e formative un elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di competenza delle stesse, chiedendo l'adozione e/o l'aggiornamento della determinazione del dirigente che stabilisce il termine per la conclusione di ogni procedimento.

4. In attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge provinciale 23/1992, il RPCT svolge il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. Per l'attuazione del monitoraggio, ogni dirigente segnala al RPCT entro il 31 ottobre di ogni anno, i procedimenti non conclusi entro il termine previsto, specificando i motivi del ritardo.

Art. 13 - La rotazione ordinaria: inquadramento normativo e attuazione all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali attraverso misure compensative

1. La rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è stata prevista quale misura di prevenzione della corruzione dall'articolo 1, comma 4, lettera e), comma 5, lettera b), comma 10, lettera b), della legge 6 novembre 2012.

2. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, dedica al tema un approfondimento specifico nell'Allegato n. 2 “Rotazione “ordinaria” del Personale”. In particolare definisce la rotazione “ordinaria” del personale quale “misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione”. Invero l'ANAC ritiene che l'alternanza riduca il rischio che il dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi e procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. Le amministrazioni sono quindi tenute ad indicare nel Piano Anticorruzione come e in che misura fanno ricorso alla rotazione, anche rinviando ai propri atti di organizzazione interna, la disciplina della misura o l'indicazione delle altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi.

3. Con delibera n. 241/2017 l'ANAC, richiamando la delibera n. 831/2016, ha ricordato la peculiarità della natura e delle funzioni svolte dalle istituzioni scolastiche, il ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo caratterizzante le loro attività, nonché le ridotte dimensioni che le distinguono dalle altre pubbliche amministrazioni.

4. Tenuto quindi conto delle specificità e peculiarità che caratterizzano le istituzioni scolastiche e formative provinciali e delle loro caratteristiche organizzative e dimensionali nonché del diffuso precariato,

si ritiene difficoltoso oltre che inopportuno attuare una rotazione del personale all'interno di un'istituzione quale misura di prevenzione di fenomeni corruttivi. Tuttavia, pur escludendo il personale docente e gli assistenti educatori, con riferimento al personale ATA si ritiene che lo strumento della rotazione possa essere surrogato da misure compensative dirette ad integrare le misure di prevenzione della corruzione già attivate all'interno di ogni singola istituzione. Spetta pertanto al dirigente dell'istituzione stabilire le misure compensative da attuare all'interno della propria istituzione. A titolo esemplificativo il dirigente dell'istituzione può prevedere:

- a) meccanismi di segregazione delle attività (istruttorie, di verifica), ossia separazione e distinzione delle mansioni all'interno del processo;
- b) meccanismi di alternanza tra gli addetti per evitare che i medesimi dipendenti si occupino con continuità dei procedimenti relativi alla stessa tipologia di utenti;
- c) di rafforzare le misure di trasparenza, anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- d) modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alla fase istruttoria dei procedimenti;
- e) che le attività ispettive e/o di controllo presso i propri utenti siano sempre svolte da almeno due dipendenti.

Art. 14 - La rotazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative

1. Il PNA 2019, dedica al tema un approfondimento specifico nell'Allegato n. 2 "Rotazione ordinaria del personale". In particolare dispone che, *"per quanto riguarda i dirigenti, la rotazione ordinaria è opportuno sia programmata e prevista nell'ambito dell'atto generale approvato dall'organo di indirizzo, contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali che devono essere chiari e oggettivi"*.

2. L'articolo 102, comma 1, della legge provinciale n. 5/2006 (*legge provinciale sulla scuola*) dispone che *"La Provincia conferisce ai dirigenti iscritti nell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, nel limite dei posti vacanti e disponibili e della dotazione organica complessiva, incarichi a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni e comunque rinnovabili, ..."*. Lo stesso articolo al comma 2 dispone anche che *"La Provincia stabilisce le modalità e i criteri di conferimento, di rotazione e di revoca degli incarichi di cui al comma 1, ..."*. In attuazione dell'articolo 102, la Giunta provinciale con la deliberazione n. 53/2007, successivamente modificata con la deliberazione n. 1699/2009, ha stabilito i criteri di conferimento e di rotazione degli incarichi dirigenziali di preposizione alle istituzioni scolastiche.

3. Il Dipartimento istruzione e cultura provvede all'aggiornamento della citata deliberazione n. 1699/2009, con particolare riferimento alla rotazione ordinaria dei dirigenti, laddove necessario.

Art. 15 - Monitoraggio dei rapporti d'interesse tra interessati e soggetti competenti

1. In attuazione dell'articolo 7 del Codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1217 del 2014 (*Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia*), i dirigenti garantiscono:

- a) per il personale docente, A.T.A. e Assistente educatore a tempo indeterminato: l'effettuazione del monitoraggio dei rapporti d'interesse con l'avvio del nuovo anno scolastico e comunque entro il giorno di inizio delle lezioni di ogni anno;

b) per il personale docente, A.T.A. e Assistente educatore a tempo determinato: l'effettuazione del monitoraggio dei rapporti d'interesse prima dell'avvio delle attività lavorative e quindi contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro.

2. Il dirigente con propria nota richiede al dipendente di dichiarare gli elementi informativi utili ad individuare i rapporti personali che, tenuto conto delle mansioni assegnate, determinano oppure possono determinare, anche solo potenzialmente, una situazione di conflitto di interessi nello svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Per garantire la reperibilità dei documenti attestanti il monitoraggio, ogni istituzione scolastica e formativa provinciale istituisce nel sistema PITre un fascicolo digitale, per ogni singolo anno scolastico, contenente le dichiarazioni sottoscritte.

4. I dirigenti svolgono il monitoraggio dei conflitti d'interesse anche nei riguardi:

- a) dei collaboratori e dei consulenti dell'istituzione scolastica e formativa provinciale; per questi soggetti la dichiarazione delle relazioni personali finalizzata all'accertamento dell'assenza di conflitto d'interesse deve essere acquisita prima del conferimento dell'incarico;
- b) del personale non dipendente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale che presta la propria attività in esecuzione di un contratto stipulato tra l'istituzione scolastica o formativa provinciale e il datore di lavoro del personale non dipendente. Per questi soggetti il monitoraggio delle relazioni personali, che possono comportare conflitto d'interesse, è previsto nel contratto che l'istituzione scolastica e formativa provinciale conclude con il loro datore di lavoro per l'acquisizione di beni o servizi e per la realizzazione di opere.

5. Per i casi previsti dal comma 4, si applicano le istruzioni diramate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti con nota prot. n. 384752 di data 19 luglio 2019, che indica le clausole da inserire nel contratto.

6. Nei riguardi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali il monitoraggio dei rapporti personali è svolto dal RPCT.

Art. 16 - Applicazione del codice di comportamento

1. Con proprio atto organizzativo interno, entro il termine del 30 settembre 2021, ciascun dirigente richiama il personale assegnato al rispetto dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Ai dirigenti compete l'attività di vigilanza sull'applicazione del Codice di comportamento.

2. Se sono riscontrate violazioni del Codice di comportamento, il dirigente ne dà notizia anche al RPCT con la relazione prevista dall'articolo 41.

3. Nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti con nota prot. n. 384752 di data 19 luglio 2016, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi, ciascun dirigente cura che sia inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Art. 17 - Segnalazioni di illecito e tutela del dipendente che le effettua

1. Si riportano in questo articolo le principali disposizioni in merito alle segnalazioni di illecito (istituto cosiddetto del “whistleblowing”) e tutela del dipendente che le effettua, come previste dall’articolo 54 bis del d.lgs.165/2001 e tenendo conto delle disposizioni applicative adottate dall’ANAC.

2. Non può essere rivelata l’identità del dipendente dell’istituzione scolastica o formativa che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al RPCT o all’ANAC, o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La segnalazione è sottratta all’accesso documentale previsto dall’articolo 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa) ed è gestita dal RPCT nel rispetto delle linee guida adottate dall’ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La disciplina di cui al presente articolo, secondo quanto previsto all’articolo 54 bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001, si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; se la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

3. Il pubblico dipendente che fa la segnalazione non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Ai sensi dell’articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, l’interessato o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presso l’amministrazione nella quale le condotte illecite sono state poste in essere, possono comunicare all’ANAC l’adozione di queste misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante. Ove la comunicazione sia indirizzata al RPCT, lo stesso la trasmette all’ANAC. In ogni caso è a carico dell’Amministrazione dimostrare che le misure ritenute discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione sono nulli.

Art. 18 - Gestione delle segnalazioni da parte del Responsabile anticorruzione

1. Nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione può dare luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare, il RPCT lo segnala al dirigente della struttura provinciale competente. Nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione non può dare luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare, ma costituisce comunque un episodio di cattiva amministrazione, il RPCT lo segnala al dirigente dell’istituzione scolastica o formativa provinciale competente - quale Referente anticorruzione - con la richiesta che siano adottati gli eventuali necessari provvedimenti. Nel caso di manifesta infondatezza o nel caso in cui la segnalazione abbia contenuto generico, oppure risulti palesemente che non sia stata presentata nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione bensì nel perseguimento esclusivo di un interesse personale, il RPCT ne dispone l’archiviazione. In ogni caso, quando il fatto segnalato ha rilevanza penale o di danno erariale, il RPCT ne informa la Procura della Repubblica e/o la Procura regionale della Corte dei Conti.

2. Se il segnalante chiede di conoscere l'esito della propria segnalazione, il RPCT comunica se la segnalazione è stata inviata alla struttura competente per lo svolgimento del procedimento disciplinare oppure se è stata inviata ad altra struttura per competenza nel merito, oppure se la segnalazione è stata archiviata.

3. Con la circolare n. 1 del 2020 sono state fornite indicazioni in merito all'istituto del "Whistleblowing" ed è stata attivata la piattaforma web "WhistleblowingPA" per le segnalazioni di presunti illeciti al RPCT.

Art. 19 - Autorizzazione incarichi esterni

1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali assicurano la conoscenza e il rispetto da parte del personale delle disposizioni normative in materia di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni all'attività lavorativa prestata come pubblico dipendente, inviando a inizio anno scolastico una nota informativa.

2. Le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni devono essere presentate:

- a) al dirigente in caso di richiesta da parte del personale docente;
- b) alla competente struttura provinciale del Dipartimento Istruzione e cultura in caso di richiesta da parte del restante personale.

3. Per la disciplina relativa alle autorizzazioni del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore si rinvia a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 13 aprile 2015, n. 583 e dalle altre disposizioni provinciali in materia di autorizzazione di incarichi esterni e comunicazione di incarichi esterni gratuiti che rivestono profili di connessione con l'attività professionale dei dipendenti provinciali. Per la disciplina relativa alle autorizzazioni del personale docente (anche in utilizzo) si rinvia all'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 53 del d. lgs. 165/2001.

4. Le autorizzazioni devono essere rilasciate in conformità alla normativa prevista dal comma 3.

Art. 20 - Limitazione dell'attività lavorativa successiva alla cessazione dal servizio

1. L'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 ha introdotto il cosiddetto divieto delle "porte girevoli" in quanto dispone che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

2. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro è comunicato al dipendente, da parte del competente servizio provinciale o da parte del dirigente dell'istituzione scolastica se competente, il divieto stabilito dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 e quanto da esso previsto.

3. Ciascun dirigente cura che nei contratti stipulati e nei provvedimenti autoritativi sia inserito il richiamo del divieto e della relativa sanzione stabiliti dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001.

Art. 21 - Patto di integrità

1. Il patto d'integrità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge 190 del 2012, prevede per i partecipanti alle procedure per l'acquisto di beni e servizi, e per l'affidamento di lavori, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione della relativa procedura.

2. Il patto d'integrità è uno strumento utile per contrastare la collusione e la corruzione nei contratti pubblici in cui la parte pubblica si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà e correttezza, sia nei confronti della parte pubblica che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella selezione.

3. Il patto d'integrità è utilizzato per qualsiasi fattispecie contrattuale cioè per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture e non solo agli appalti (gare), secondo le indicazioni specifiche date dal RPCT.

4. Tutte le imprese offerenti o invitate devono sottoscrivere il patto d'integrità, pena esclusione dalla partecipazione alla procedura.

5. Il patto di integrità deve far parte dei documenti allegati al contratto di affidamento.

6. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità, che si dovrà aver cura di richiamare o allegare, dà luogo all'esclusione dalla procedura e/o alla risoluzione del contratto.

7. I dirigenti vigilano sulla corretta attuazione di quanto previsto da questo articolo evidenziando nella relazione prevista dall'articolo 41 eventuali condotte difformi.

8. Il RPCT può promuovere presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali, in alternativa al patto d'integrità, l'utilizzo di clausole contrattuali.

Art. 22 - Incarichi che non possono essere affidati a soggetti condannati per determinati reati

1. L'articolo 35-bis del d.lgs. 165/2001 prevede che: "*coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

- a) *non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) *non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) *non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".*

2. Ciascun dirigente, nei limiti di quanto consentito dagli archivi informatici disponibili, assicura il rispetto del divieto stabilito dall'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001, nelle fasi procedurali di nomina dei componenti delle commissioni indicate alle lettere a) e c), del comma 1, del medesimo articolo. Per il personale dipendente della Provincia, l'accertamento è svolto prima della nomina della commissione, in collaborazione con la struttura provinciale competente. Per il personale assunto direttamente dall'istituzione, l'accertamento è svolto comunque prima della nomina della commissione.

3. Il dirigente della struttura provinciale competente e il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale accertano, per quanto di propria competenza, che sia rispettato il divieto stabilito dall'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 prima dell'assegnazione del personale ai compiti indicati al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.

4. L'articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 prevede che: *“Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.”*. Il dirigente della struttura provinciale competente e il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale accertano, per quanto di propria competenza, che sia rispettato quanto stabilito dall'articolo 25 bis del dpr 14 novembre 2002, n. 313, prima dell'assunzione del personale indicato dal medesimo articolo.

Art. 23 - Adempimenti per le stazioni appaltanti

1. In attuazione delle indicazioni contenute nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 20 dicembre 2017, per ogni istituzione scolastica e formativa provinciale è indicato nell'allegato A2) di questo Piano, il soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RSA), incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

2. La stazione appaltante, in particolare nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, come previsto dalla circolare APAC n. 5506 di data 22 novembre 2016, con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla stessa legge.

3. In materia di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui all'articolo 1, comma 16, lettera b), della legge 190/2012, in applicazione a quanto previsto dal comma 32 del medesimo articolo, le istituzioni scolastiche e formative provinciali, quali stazioni appaltanti, devono trasmettere all'ANAC, ai sensi della [deliberazione di data 20 gennaio 2016, n. 39](#) (*Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.*), entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

4. La legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 ha introdotto l'articolo 4 bis "Sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici", nella [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#). Tale norma prevede che *“Ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici, le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice possono essere assolve con la pubblicazione del collegamento ipertestuale all'osservatorio provinciale dei contratti pubblici.”* Quindi, ai fini del rispetto di quanto disposto dalla legge 190 del 2012, tutti i dati rilevanti devono essere inseriti tempestivamente su SICOPAT a cui si dovrà fare rinvio tramite collegamento ipertestuale all'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici.

Sezione IV - Misure specifiche

Art. 24 - Attività individuate a più elevato rischio corruzione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), si individuano al comma 2 le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto.

2. In via graduale, le attività/processi individuati a più elevato rischio corruzione, a cui applicare le misure previste dagli articoli 25 e 26, oltre alle misure generali, sono le seguenti:

1. assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti - area organizzazione del servizio scolastico;
2. procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro - area contratti pubblici.

3. Per gli istituti di nuova istituzione, se, all'esito dell'attività di mappatura del processo e valutazione del rischio della corruzione prevista dall'articolo 9 del Piano, il processo è risultato esposto a rischio alto di corruzione, oltre alle misure generali, si devono applicare le specifiche misure di prevenzione menzionate nella scheda di analisi del processo previste dagli articoli 25 e 26 e nell'atto organizzativo interno con il quale il dirigente ne ha disciplinato l'applicazione nell'istituzione di competenza.

Art. 25 - Misure specifiche di prevenzione della corruzione: tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione

1. Nei processi a rischio alto di corruzione e nelle attività individuate dal RPCT all'articolo 24, comma 2, quali attività a rischio elevato di corruzione, le comunicazioni tra istituzione scolastica e formativa provinciale e soggetto interessato si svolgono con modalità telematiche in modo da garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni.

2. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda, dichiara di impegnarsi a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti.

3. Per le aree/uffici interni all'istituzione scolastica o formativa nei quali vengono svolti le attività individuate all'articolo 24, comma 2 o i processi a rischio alto di corruzione sono approntate le misure necessarie al fine di impedire all'interessato il contatto confidenziale con i soggetti competenti, il contatto telefonico diretto e l'accesso fisico ai locali nei quali si svolgono queste attività e/o processi. L'istituzione scolastica e formativa provinciale rende noto l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale inoltrare eventuali richieste di informazioni.

4. Per tali attività e/o processi, all'atto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, ogni soggetto competente dichiara gli eventuali contatti diretti avuti con i soggetti interessati, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

5. Per tali attività e/o processi, inoltre, nella fase procedimentale di attuazione del provvedimento adottato, le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 4 sono rese inoltre dai nuovi soggetti competenti che non l'abbiano ancora resa.

6. L'applicazione dei meccanismi previsti da questo articolo è regolata dal dirigente dell'istituzione con proprio atto organizzativo interno.

Art. 26 - Misure specifiche di prevenzione della corruzione: meccanismi alternativi di formazione, esecuzione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione

1. Nelle attività individuate dal RPCT all'articolo 24, comma 2, quali attività a rischio elevato di corruzione, e in quelle attività risultate esposte a rischio alto di corruzione, a seguito di mappatura dei processi, il cui svolgimento non consente l'introduzione di modalità telematiche esclusive di comunicazione tra l'istituzione scolastica e formativa provinciale e gli interessati, il dirigente competente individua i seguenti meccanismi di prevenzione alternativi:

- a) la previsione che ogni eventuale incontro tra interessati e soggetti competenti si svolga alla presenza, oltre che del soggetto competente, almeno di un ulteriore dipendente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale, scelto secondo meccanismi di rotazione e che le comunicazioni intercorse siano sinteticamente verbalizzate e sottoscritte;
- b) la regolazione dell'esercizio della discrezionalità;
- c) lo svolgimento di controlli a campione sulla legalità dell'azione amministrativa;
- d) la rotazione del personale assegnato allo svolgimento dell'istruttoria.

2. L'applicazione dei meccanismi previsti da questo articolo è regolata dal dirigente dell'istituzione con proprio atto organizzativo interno.

Art. 27 - Obblighi di informazione nei confronti del RPCT

1. I dirigenti trasmettono al RPCT gli atti organizzativi adottati per l'applicazione delle misure specifiche di prevenzione nelle attività individuate dal RPCT all'articolo 24, comma 2, quali attività a rischio alto di corruzione e in quelle attività risultate esposte a rischio alto di corruzione, a seguito di mappatura dei processi, e ne curano la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente alla sottosezione di primo livello "Altri contenuti – Dati ulteriori".

Sezione V - La rotazione straordinaria successiva al verificarsi di eventi corruttivi

Art. 28 - La rotazione straordinaria

1. La rotazione straordinaria del personale è prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che stabilisce che i dirigenti di uffici dirigenziali generali *“provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”*.

2. La rotazione straordinaria del personale è quindi una misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi, destinata ad operare nella “fase patologica” della vita delle istituzioni scolastiche e formative, ossia a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

3. I criteri interpretativi forniti dall'ANAC, a mezzo della [delibera n. 215 del 26 marzo 2019](#) recante le *“Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”*, ai quali attenersi nell'applicazione della misura, sono i seguenti:

- a) ambito soggettivo:
1. amministrazioni cui si applica la norma: obbligatoriamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e quindi anche alle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
 2. personale cui si applica la norma: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione, in questo caso, l'istituzione scolastica e formativa (dipendenti e dirigente, interni ed esterni, di ruolo con contratti a tempo indeterminato o in servizio con contratti a tempo determinato);
- b) ambito oggettivo:
1. reati che costituiscono il presupposto: l'Autorità ritiene che l'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all'articolo 7 della legge n. 69 del 2015, per "fatti di corruzione" possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. 165/2001;
 2. connessione con l'ufficio ricoperto: l'Autorità ritiene che la rotazione si applichi, sia con riferimento all'ufficio in cui il dipendente presta servizio al momento della condotta corruttiva, sia per fatti compiuti in altri uffici dell'istituzione scolastica o formativa, o in una diversa amministrazione pubblica;
- c) tempistica e immediatezza del provvedimento di eventuale adozione della rotazione straordinaria: il carattere fondamentale della rotazione straordinaria è la sua immediatezza; il provvedimento deve essere adottato sia in presenza del solo avvio del procedimento che in presenza di una vera e propria richiesta di rinvio a giudizio;
- d) contenuto della rotazione straordinaria: il provvedimento con cui, motivatamente, è disposta la rotazione deve prevedere il trasferimento di sede o la attribuzione di diverso incarico nella stessa sede. Al destinatario del provvedimento deve comunque essere garantito il contraddittorio. A seconda della natura del rapporto di lavoro in atto, il provvedimento è impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario territorialmente competente;
- e) durata della rotazione straordinaria: in mancanza di norme regolamentari, si provvede caso per caso, motivando adeguatamente sulla durata della misura.
- f) misure alternative in caso di impossibilità: le ragioni dell'impossibilità devono essere obiettive (ad esempio l'impossibilità di trovare un ufficio o una mansione di livello corrispondente alla qualifica del dipendente da trasferire). In tali casi il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.
4. La struttura competente all'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria è il Dipartimento istruzione e cultura.

Capo III - La trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Art. 29 - Il principio di trasparenza

1. In esecuzione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è stato approvato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

2. Il legislatore nazionale, con il d. lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs 97/2016, che ha introdotto nell'ordinamento italiano il cosiddetto *Freedom of Information Act* (FOIA), ha ampliato il concetto di trasparenza, per cui oggi, è intesa “*accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.*” (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 2013/33). Inoltre, nello stesso, è specificato che “*La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.*” (art. 1, comma 2, del d.lgs. n.2013/33). Le disposizioni in esso previste, unitamente alle norme di attuazione, inoltre, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 36 della legge 190/2012. La Corte Costituzionale, con la [sentenza n. 20/2019](#), ha affermato che con la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione*”. Inoltre, nella medesima sentenza, la Corte ha riconosciuto che i principi di pubblicità e trasparenza sono riferiti non solo, come corollario del principio democratico (art. 1 Cost), a tutti gli aspetti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione (sentenze n. 177 e n. 69 del 2018, n. 212 del 2017). La trasparenza costituisce, pertanto, una delle misure per prevenire la corruzione e, più in generale, la cattiva amministrazione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità nella gestione dei molteplici ambiti dell'attività pubblica.

Art. 30 - Quadro normativo e amministrativo

1. Il decreto legislativo n. 33/2013 trova applicazione anche nella Provincia autonoma di Trento alla quale tuttavia - ai sensi dell'articolo 49, comma 4, del decreto - è stata riconosciuta la possibilità di individuare “*forme e modalità*” di applicazione degli obblighi di pubblicazione in ragione della peculiarità del proprio ordinamento. Nell'esercizio di questa possibilità, il legislatore provinciale ha adottato la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5) che - con riferimento ad alcuni obblighi di pubblicazione specificamente individuati (art. 2) - si affianca, o talvolta si sostituisce, alle previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). L'articolo 3 della legge provinciale 4/2014 rappresenta il punto di raccordo tra la normativa provinciale e quella nazionale in materia di trasparenza, laddove stabilisce l'applicabilità del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativamente agli ambiti di materia non specificamente disciplinati dalla legge provinciale n. 4 del 2014 e dalle altre leggi provinciali previgenti, compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento provinciale. Devono pertanto considerarsi direttamente applicabili le disposizioni del d. lgs. n. 33 del 2013 in particolare concernenti:

- *Art. 4 bis – Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche*

- *Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale*
- *Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo*
- *Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.*
- *Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.*
- *Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.*
- *Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.*
- *Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati.*
- *Art. 33 - Obblighi concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione.*
- *Art. 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici.*
- *Art. 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.*
- *Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.*

2. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono quindi tenute al rispetto della normativa nazionale in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, oltre che di quella provinciale in materia di trasparenza in quanto comprese tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, come espressamente richiamate dalla Legge n. 190/2012.

3. Tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore istruzione e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni loro assegnate, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni, sono state adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Delibera n. 430 del 13 aprile 2016, le "Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33". In merito, era stato formulato un quesito da parte del RPCT del sistema educativo provinciale all'ANAC, in data 15 febbraio 2018, circa la vigenza o eventuale implicita abrogazione della delibera n. 430/2016, a seguito dell'adozione del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.). L'ANAC si è pronunciata con nota prot. n. 28313, di data 16 gennaio 2019, nella quale ha affermato che, in attesa di una revisione delle "Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", di cui alla delibera n. 430/2016, che ne aggiorni i contenuti alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, le indicazioni ivi contenute sono da ritenersi vigenti. Nella stessa nota ha altresì evidenziato che, con riferimento agli obblighi di trasparenza indicati nell'Allegato 2) della suddetta delibera, in via generale, le istituzioni scolastiche e formative devono considerare le innovazioni più significative introdotte dal d.lgs. n. 97/2016. In particolare l'ANAC ha fatto espresso riferimento:

- all'abrogazione degli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (articolo 23, comma 1, lett. a) e c) e comma 2) del d.lgs 33/2013);
- al monitoraggio periodico sui tempi dei procedimenti (articolo 24 del d.lgs 33/2013);
- ai contratti pubblici per i quali deve essere garantito un regime di trasparenza più ampio di quello indicato nell'Allegato 2), sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" della delibera ANAC n. 430/2016, come disciplinato dall'articolo 29 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- all'istituto dell'accesso civico generalizzato, previsto all'articolo 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, non considerato nel richiamato Allegato 2), relativamente al quale deve essere pubblicato l'Ufficio competente cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché le modalità per l'esercizio di tale diritto, con l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Art. 31 - Strumenti della trasparenza

1. I mezzi a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali per garantire la trasparenza del proprio operato e, nel contempo, ai cittadini di effettuare un controllo generalizzato sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle istituzioni stesse sono:

- a) l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- b) il diritto di accesso civico "semplice";
- c) il diritto di accesso civico "generalizzato".

Art. 32 - L'accesso civico semplice e i siti web delle istituzioni

1. Secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.P. 4/2014, l'accesso civico c.d. semplice è il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale. Quindi, l'accesso civico semplice costituisce un rimedio all'inosservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; attraverso tale istituto è possibile realizzare quel controllo sociale previsto dalla disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. L'esercizio dell'accesso civico c.d. semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: chiunque può esercitare gratuitamente tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. La modulistica e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico c.d. semplice e di attivazione del potere sostitutivo devono essere rese disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Accesso civico" del sito istituzionale dell'amministrazione o ente.

2. Nell'ambito scolastico, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 2014, l'istanza di accesso civico semplice può essere presentata direttamente al dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale. In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta nei tempi previsti da parte del dirigente, il richiedente può ricorrere al RPCT, quale titolare del potere sostitutivo, attraverso l'invio della richiesta al seguente indirizzo e-mail: anticorruzioneistruzione@provincia.tn.it. Il RPCT istruisce la richiesta secondo quanto previsto.

3. L'ANAC, con la delibera n. 430/2016, ha predisposto una tabella ricognitiva contenente l'elenco di tutti i documenti, dati ed informazioni che le istituzioni scolastiche e formative hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali. La tabella costituisce allegato parte integrante e sostanziale di

questo Piano (Allegato A1) ed è stata predisposta tenendo conto anche delle disposizioni contenute nella legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 e delle indicazioni fornite dall'ANAC.

4. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, nell'esercizio della facoltà riconosciuta alla Provincia autonoma di Trento di poter individuare forme e modalità di applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 in ragione della peculiarità del proprio ordinamento, con il Piano 2018-2020 è stato inserito nel nuovo [Portale unico dei dati - Apri la scuola](#), una sezione denominata "Amministrazione Trasparente" funzionalmente collegata alla sezione "Amministrazione Trasparente" presente nei siti web di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale. Il portale unico dei dati è lo strumento che la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione dei cittadini per dare concreta attuazione al principio della trasparenza, garantendo così un accesso libero alle informazioni e ai dati della scuola senza autenticazione o identificazione, così come previsto dalla normativa in oggetto. Questa modalità organizzativa ha consentito di evitare duplicazioni di attività in quanto per i documenti/dati/informazioni già pubblicati dall'Amministrazione provinciale, nel proprio sito web, è stato possibile predisporre un collegamento ipertestuale alla sezione "Amministrazione trasparente" di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale.

Art. 33 - Termini della pubblicazione

1. Per quanto concerne la tempistica indicata per ciascuna pubblicazione, come riportata nell'Allegato A1) contenente la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione, si precisa quanto segue:

- a) per "aggiornamento tempestivo" si intende: la pubblicazione nel più breve tempo possibile e di norma entro un termine massimo di 20 giorni decorrenti dal momento in cui il provvedimento/dato/informazione rientra nella disponibilità di chi deve procedere alla concreta pubblicazione dello stesso;
- b) per "aggiornamento trimestrale, semestrale ed annuale" si intende: la pubblicazione entro il termine massimo di 20 giorni decorrenti dalla scadenza, rispettivamente, del trimestre, del semestre e dell'annualità successivi ai precedenti aggiornamenti.

Art. 34 - Responsabilità dell'elaborazione e pubblicazione dei documenti

1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, in particolare, nella loro qualità di referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza all'interno della propria istituzione scolastica e formativa, come previsto dall'articolo 7, sono responsabili:

- a) dell'elaborazione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in "Amministrazione trasparente", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 4;
- b) del tempestivo e regolare flusso dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in "Amministrazione trasparente", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33;
- c) della pubblicazione dei dati in "Amministrazione trasparente", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, da compiersi conformemente alle indicazioni operative fornite dall'ANAC e dal RPCT e secondo quanto indicato da questo Piano, in particolare nell'allegato A1).

Art. 35 - L'accesso civico generalizzato e il potere sostitutivo in caso di inerzia

1. L'altro strumento attraverso il quale è possibile garantire la trasparenza, e quindi forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali da parte delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e sull'utilizzo da parte delle stesse delle risorse pubbliche, è l'accesso civico generalizzato.

2. A seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 97/2016 in tema di accesso civico generalizzato (c.d. decreto FOIA-*Freedom of Information Act*), e del successivo adeguamento della legge provinciale n. 4/2014 in materia di trasparenza, tutte le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono chiamate agli adempimenti che conseguono rispetto a tale tipologia di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

3. L'accesso civico "generalizzato" è il diritto di chiunque, non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere ai documenti, dati ed informazioni in possesso dell'amministrazione e quindi anche dell'istituzione scolastica e formativa che non necessitano di un'attività di rielaborazione, ma ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, seppur nel rispetto di alcuni limiti relativi tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge. Sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.

4. In materia di accesso civico generalizzato si richiamano le ["Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»](#) adottate dall'ANAC, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, con la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016. L'istanza di accesso generalizzato può essere presentata da chiunque. Infatti, non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Inoltre, non è richiesta alcuna motivazione o giustificazione a sostegno della richiesta.

5. Nell'ambito scolastico, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 4/2014, l'istanza può essere presentata direttamente al dirigente dell'istituzione scolastica e formativa. In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta nei tempi previsti da parte del dirigente, il richiedente può ricorrere al RPCT, quale titolare del potere sostitutivo, attraverso l'invio della richiesta al seguente indirizzo e-mail: anticorruzioneistruzione@provincia.tn.it..

6. Le Linee guida citate raccomandano la realizzazione di una raccolta organizzata di tutte le richieste di accesso presentate, il cosiddetto "Registro degli accessi", e la pubblicazione dello stesso nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di ogni singola amministrazione. In ottemperanza alle suddette Linee Guida ANAC, l'articolo 35, comma 5, del Piano 2020 - 2022 ha previsto che i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative gestiscono un "Registro degli accessi", secondo le indicazioni fornite dal RPCT, ossia un registro contenente tutte le richieste di accesso (documentale; civico semplice; civico generalizzato; dei Consiglieri provinciali) presentate all'istituzione scolastica e formativa e riportare in particolare l'oggetto e la data della richiesta, nonché il relativo esito con la data della decisione. Il "Registro degli accessi" deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'istituzione scolastica o formativa provinciale, nella sottosezione "Altri contenuti – Accesso civico", (senza pubblicare le eventuali domande di accesso presentate dai consiglieri provinciali, che restano riservate). Nel "Registro degli accessi" non devono essere inseriti dati identificativi di persone in violazione delle vigenti disposizioni in materia di protezioni dei dati personali e, nel caso di errato inserimento di tali dati identificativi, gli stessi non devono essere pubblicati in Amministrazione trasparente. La pubblicazione del registro, oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'ANAC svolge sull'accesso civico generalizzato, persegue le ulteriori seguenti finalità:

- semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie;
- favorire l'armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche;

- monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse.

In ragione di ciò si è provveduto nel corso dell'anno 2020:

- a modificare, nella sezione "Amministrazione trasparente" di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale, la sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti – accesso civico" aggiungendo accanto alla sotto-sezione di secondo livello "Accesso civico semplice" le seguenti ulteriori due sotto-sezioni di secondo livello denominate rispettivamente:
 - "accesso civico generalizzato";
 - "registro degli accessi".
- a effettuare un intervento sul sistema di protocollazione documentale P.I.Tre., utilizzato dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali, in modo tale da consentire, a seguito dell'inserimento delle necessarie informazioni, l'esportazione di tutti i dati da pubblicare nel "Registro degli accessi"..

Art. 36 - Misure di monitoraggio e vigilanza

1. L'applicazione delle disposizioni provinciali e statali in materia di trasparenza è promossa e verificata dal RPCT. L'ANAC, [con deliberazione n. 213 del 4 marzo 2020](#), ha fornito indicazioni alle pubbliche Amministrazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa sulla Trasparenza. Dalla lettura di questa deliberazione, così come delle precedenti delibere [n. 141 del 21 febbraio 2018](#) e [n. 141 del 27 febbraio 2019](#), si ritiene che, stante l'assenza dell'OIV per le scuole, sia l'RPCT, per l'insieme delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ad avere il compito di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale di ciascuna istituzione.

2. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali si uniformano alle indicazioni impartite dal RPCT con riferimento agli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni previsti dalla normativa nazionale e provinciale.

3. Il RPCT ha il compito di promuovere, coordinare, monitorare l'applicazione delle disposizioni provinciali e nazionali in materia di trasparenza. Il RPCT, attraverso un sistema di monitoraggio a cadenza annuale, svolge con il supporto dello staff del RPCT, un'attività di controllo sugli adempimenti previsti. Per l'attività di monitoraggio il RPCT si avvale anche del supporto dei referenti e degli addetti. Nel mese di febbraio 2021 è stata inviata una nota alle istituzioni scolastiche e formative al fine di richiamare l'attenzione sulla corretta pubblicazione dei dati, documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente relativamente ad alcune sottosezioni della stessa.

4. Il monitoraggio è effettuato a campione sulle sotto-sezioni di II livello dell'allegato A1). I dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione sono verificati sotto il profilo della completezza; nel caso di mancata conformità o di riscontrate carenze nell'assolvimento degli obblighi sottoposti a verifica, il RPCT dà atto del monitoraggio effettuato, rispetto all'adempimento di ciascun obbligo oggetto di monitoraggio, attraverso la comunicazione agli interessati delle osservazioni e delle azioni correttive da adottare da parte dei dirigenti responsabili della pubblicazione e il termine perentorio entro cui provvedere.

5. In caso di inadempimento alla scadenza del termine perentorio previsto dal comma 4, il RPCT ha l'obbligo di segnalare alla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari e al Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, i casi di inadempimento, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, compresa la valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato. Come previsto, infatti, dall'articolo 46 del d.lgs. 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione ed il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste,

costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

6. Per la violazione degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa provinciale, l'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 4/2014, prevede l'applicazione delle sanzioni previste dal d. lgs. 33/2013 per le corrispondenti fattispecie disciplinate dal decreto stesso.

Art. 37 - Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

1. A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del nuovo [Regolamento \(UE\) 2016/679 sulla protezione dei dati](#) (di seguito RGPD) e il 19 settembre 2018, del [decreto legislativo n.101/2018](#) (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)) che adegua il [Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati alcuni quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Sul punto si rinvia a quanto precisato dalla stessa ANAC con propria [delibera n. 1074 del 21 novembre 2018](#) avente ad oggetto "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione". Successivamente, la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto, con sentenza n. 19/2020, che entrambi sono «*contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato*». Si rende, pertanto, necessario, procedere a un bilanciamento tra i due diritti e ciò è indicato anche dal Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 prevedendo che «*Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità*». La Corte precisa ancora che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che «*richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi*». Quindi, pur non espressamente previsto nella nostra Costituzione, al principio di trasparenza viene riconosciuta rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

2. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'articolo 2 ter, comma 1, del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. n. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «*è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento*». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1*».

3. Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se

ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

4. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

5. In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con le "[Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati](#)" (in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, attualmente in corso di aggiornamento).

6. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), svolge specifici compiti, anche di supporto, essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679).

Capo IV - La prevenzione della corruzione e la trasparenza per le istituzioni scolastiche e formative paritarie

Art. 38 - Misure organizzative di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

1. Le Linee guida adottate dall'ANAC, con la deliberazione n. 430 del 13 aprile 2016, prevedono che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione contenga una "*apposita sezione finalizzata ad incrementare e rendere più efficiente il sistema dei controlli sulle istituzioni scolastiche paritarie rientranti nell'ambito del sistema di competenza*". A questa deliberazione ha poi fatto seguito la deliberazione dell'ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, avente ad oggetto "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", con la quale, tra l'altro, sono stati precisati gli obblighi in materia di contrasto e prevenzione della corruzione e di trasparenza ricadenti sui soggetti di cui all'articolo 2 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

2. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie operanti sul territorio provinciale concorrono a formare il sistema educativo provinciale e ad erogare il servizio educativo provinciale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 5/2006, svolgendo un'attività di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013. In ragione di ciò, alle istituzioni scolastiche e formative paritarie, sempre che presentino il requisito previsto dalla deliberazione ANAC n. 1134/2017, ossia un bilancio superiore a 500.000,00 euro, va applicato quanto espressamente previsto dalla deliberazione stessa; in tal caso, il dirigente della struttura provinciale competente, di concerto con il RPCT, nell'ambito della vigilanza esercitata per lo svolgimento dell'attività di pubblico interesse, promuove:

- a) l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. n. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) oppure la stipula di protocolli di legalità per prevenire fenomeni corruttivi relativi all'attività svolta, calibrati e specificati in base all'eventuale tipologia di poteri di vigilanza, di regolazione, di controllo sull'attività che la pubblica amministrazione esercita;
- b) la creazione di una sezione "Amministrazione trasparente" nel sito web istituzionale dell'ente, all'interno della quale pubblicare i dati, i documenti e le informazioni riconducibili alle attività di pubblico interesse come elencati nell'allegato 1) della deliberazione ANAC n. 1134/2017;
- c) la responsabilizzazione del soggetto competente a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti da questo articolo individuato nella persona del legale rappresentante *pro tempore* dell'istituzione;
- d) la rendicontazione dell'attività svolta, in attuazione degli adempimenti previsti da questo articolo, attraverso la predisposizione di una relazione che il legale rappresentante *pro tempore* trasmette entro il 15 novembre di ogni anno al dirigente della struttura provinciale competente e al RPCT.

3. L'ANAC, a seguito della richiesta di parere inoltrata da una istituzione scolastica paritaria, ha affrontato la questione inerente "l'applicabilità, alle istituzioni scolastiche e formative paritarie, delle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012", stabilendo, con [deliberazione numero 617 del 26 giugno 2019](#) che:

- le istituzioni scolastiche e formative paritarie, qualora abbiano un bilancio superiore a cinquecentomila euro, in virtù dell'attività di pubblico interesse svolta, sono da ricomprendere nel novero degli enti di cui all'art. 2 bis, comma 3, della delibera ANAC n. 1134/2017;
- alle stesse, si applicano le medesime disposizioni in materia di trasparenza previste per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, limitatamente all'attività di pubblico interesse, ma non le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e che, pertanto, non sussiste l'obbligo, per tali istituzioni, di nominare un RPCT e di predisporre un PTPC;
- pur in assenza di un obbligo normativo, è auspicabile l'adozione di misure di prevenzione della corruzione (es. protocolli di legalità in relazione all'attività di pubblico interesse svolta), su promozione ed impulso delle pubbliche amministrazioni, dal momento che per esse, come per tutti gli enti di cui all'articolo 2-bis, comma 3, "non viene meno l'interesse generale alla prevenzione della corruzione";
- è confermata la delibera n. 430 del 2016, nella parte in cui prevede che nel Piano provinciale vi sia un'apposita sezione finalizzata ad incrementare il sistema dei controlli sulle istituzioni scolastiche e formative paritarie rientranti nell'ambito territoriale di competenza.

4. Considerato che il finanziamento nei confronti delle istituzioni scolastiche e formative paritarie è a parziale copertura della spesa sostenuta per erogare il servizio pubblico, nei loro confronti è escluso

l'adempimento previsto dal comma 2, lettera a), ma permane l'obbligo dell'attuazione degli adempimenti previsti dal comma 2, lettere b), c) e d).

Capo V - La prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle scuole per l'infanzia equiparate

Art. 39 - Misure organizzative di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

1. Le scuole per l'infanzia equiparate concorrono a formare il sistema educativo provinciale e ad erogare il servizio educativo provinciale, come previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2, della Legge provinciale n. 5 del 2006 (*legge provinciale sulla scuola*). Tale servizio, disciplinato in particolare dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (*Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento*), è qualificato come "pubblico" dall'articolo 30, comma 3, della legge provinciale sulla scuola. In ragione di ciò, non venendo meno l'interesse generale alla prevenzione della corruzione anche a queste scuole, come previsto al punto 3.4.1 della deliberazione ANAC n. 1134/2017, sempre che presentino nel contempo l'ulteriore requisito del bilancio superiore a 500.000,00 euro, va applicato quanto espressamente previsto dalla deliberazione stessa. In particolare il dirigente della struttura provinciale competente, di concerto con il RPCT, nell'ambito della vigilanza esercitata per lo svolgimento dell'attività di pubblico interesse promuove:

- a) l'adozione, da parte delle scuole per l'infanzia equiparate, e delle loro associazioni di riferimento, in quanto destinatari delle risorse finanziarie pubbliche, dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. n. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) oppure la stipula di protocolli di legalità per prevenire fenomeni corruttivi relativi all'attività svolta. Con specifico riguardo alle attività di pubblico interesse, l'ANAC conferma al riguardo l'orientamento già espresso dalla stessa Autorità nella determinazione n. 8/2015 in merito alla stipula dei protocolli di legalità. L'ANAC ritiene, infatti, che sia compito delle pubbliche amministrazioni che a tali soggetti affidano lo svolgimento di attività di interesse pubblico, promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione in relazione all'attività di pubblico interesse svolta e ulteriormente calibrati e specificati in base all'eventuale tipologia di poteri di vigilanza, di regolazione, di controllo sull'attività che la pubblica amministrazione esercita;
- b) l'istituzione di una sezione "Amministrazione trasparente" direttamente all'interno del sito web istituzionale della scuola per l'infanzia equiparata o, se priva del sito web, all'interno di quello della sua associazione di riferimento, dove pubblicare i dati, i documenti e le informazioni riconducibili alle sole attività di pubblico interesse, come elencati nell'allegato 1) della deliberazione ANAC n. 1134/2017;
- c) l'istituzione di una sezione "Amministrazione trasparente" all'interno del sito web della associazione di riferimento della scuola dell'infanzia equiparata, dove pubblicare i dati, i documenti e le informazioni riconducibili alle sole attività di pubblico interesse, come elencati nell'allegato 1) della deliberazione ANAC n. 1134/2017, di queste associazioni;
- d) la responsabilizzazione del soggetto competente a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti da questo articolo individuato nella persona del legale rappresentante *pro tempore* della scuola per l'infanzia equiparata e del presidente dell'associazione di riferimento al quale la singola scuola ha aderito;

e) la rendicontazione dell'attività svolta, in attuazione degli adempimenti previsti da questo articolo, da parte della scuola per l'infanzia equiparata o dell'associazione di riferimento al quale la singola scuola ha aderito, attraverso la predisposizione di una relazione che il legale rappresentante *pro tempore* della scuola e il presidente dell'associazione di riferimento al quale la singola scuola ha aderito trasmette entro il 15 novembre di ogni anno al dirigente della struttura provinciale competente e al RPCT.

2. Allo scopo di approfondire e confrontarsi sulle modalità attuative degli adempimenti sopra riportati vi sono stati numerosi incontri, a seguito dei quali le scadenze originariamente previste sono state prorogate dal RPCT, da ultimo, al 15 marzo 2021. Allo stato attuale, pertanto, è in corso, da parte delle scuole per l'infanzia equiparate, l'adempimento degli obblighi in oggetto.

Capo VI - Obiettivi e relazione del referente - Aggiornamento del piano e gruppo di lavoro - Rispetto del piano

Art. 40 - Obiettivi del dirigente/referente

1. Come previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 190/2012 e dalla [delibera ANAC n.1310/2016](#), l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, i quali costituiscono contenuto necessario, sia dei documenti di programmazione strategico-gestionale, sia del Piano.

2. Le attività e gli interventi di attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza previsti da questo Piano costituiscono per ciascun dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, obiettivi dell'azione amministrativa nell'ambito dei documenti di natura programmatica e strategico-gestionale delle stesse.

3. Il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, previsto dall'articolo 43 della legge provinciale n. 5 del 2006 (*legge provinciale sulla scuola*), procede alla valutazione della qualità e dell'efficienza del sistema educativo provinciale e delle istituzioni scolastiche e formative, anche tenuto conto degli obiettivi vincolanti per ciascun dirigente contenuti in questo Piano.

4. Il RPCT, nella sua funzione di dirigente generale del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, garantisce l'assegnazione formale ai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali degli obiettivi contenuti in questo Piano, fermo restando che, in particolare con riferimento alla trasparenza, deve essere annualmente individuato il seguente obiettivo trasversale e vincolante per ogni dirigente: attuazione completa della sezione "Amministrazione trasparente" all'interno del sito web di ciascuna istituzione scolastica e formativa nel rispetto delle indicazioni date dal RPCT e secondo quanto indicato nell'allegato A1). Rispetto a tale obiettivo trasversale, il valore atteso per tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ed al cui raggiungimento tutti i dirigenti devono tendere, è il seguente: costante implementazione delle pubblicazioni di competenza dell'istituzione scolastica o formativa nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come riportato nell'Allegato A1).

5. Ai fini della valutazione prevista dall'articolo 103, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006 (*legge provinciale sulla scuola*), il dirigente deve illustrare nella relazione ivi prevista anche gli interventi posti in essere in attuazione di questo Piano per gli aspetti legati alla prevenzione della corruzione, allegando alla relazione da consegnare al Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo la relazione prevista dall'articolo 41 di questo Piano.

Art. 41 - Relazione del referente sull'attuazione del Piano

1. Ogni dirigente, entro il 15 novembre di ogni anno, trasmette al RPCT una relazione sull'attuazione delle singole misure di prevenzione previste da questo Piano, sia in materia di prevenzione della corruzione che di trasparenza, nel rispetto di quanto specificato in questo Piano, anche con riferimento agli articoli 16, comma 2, e 21, comma 7, e delle indicazioni ricevute dal Responsabile stesso.

2. Come previsto dall'articolo 41 del Piano 2020-2022, si è cercato di semplificare gli adempimenti posti a carico sia dei dirigenti – in fase di compilazione della relazione - sia dello Staff di supporto al RPCT - in fase di elaborazione dei dati raccolti. In tale ottica si è pertanto sperimentato, in via facoltativa, l'utilizzo dell'applicativo "Google moduli", strumento di Google drive, per consentire la compilazione informatizzata della relazione da parte dei dirigenti. Considerati i riscontri positivi tale strumento sarà utilizzato anche per l'anno 2021.

Art. 42 - Relazione del RPCT

1. Il RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno, o entro il diverso termine fissato dall'ANAC, pubblica sul sito web istituzionale della Provincia, in "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti", una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette alla Giunta provinciale.

2. Il RPCT, per conto dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, pubblica, attraverso il sistema impostato dall'Amministratore di Sistema della Provincia autonoma di Trento, la relazione di cui al comma 1 anche in "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di ciascuna istituzione, sotto-sezione "Disposizioni generali" e "Altri contenuti – corruzione".

Art. 43 - Aggiornamento del Piano

1. Il RPCT verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché propone alla Giunta provinciale la modifica dello stesso, se necessario, e il suo aggiornamento da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Relativamente all'anno in corso con il [Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020](#) è stato reso noto che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto di differire al 31 marzo 2021 il termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

Art. 44 - Gruppo di lavoro per l'aggiornamento del Piano del sistema educativo 2021-2023

1. Il gruppo di lavoro formato anche da rappresentanti delle istituzioni scolastiche e formative, costituito ai sensi dell'articolo 39 del Piano 2018-2020, proseguirà la propria attività sulle seguenti tematiche:

- a) progetto di modifica del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2021-2023;
- b) criticità evidenziate nelle relazioni dei dirigenti sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza per l'anno 2020;
- c) criticità emerse dalla mappatura dei processi effettuata dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali nell'anno 2020;
- d) processi nei quali è più elevato il rischio corruttivo al fine di proporre misure di contrasto condivise e omogenee nell'ottica della semplificazione degli adempimenti.

Art. 45 - Rispetto del Piano

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 190/2012, la violazione da parte dei dirigenti, dei docenti e del restante personale scolastico delle misure previste da questo Piano costituisce illecito disciplinare.

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 3, c. 1, l. P. n. 4/2014	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le istituzioni scolastiche e formative provinciali	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (link alla sotto-sezione "Altri contenuti/Corruzione")	Temporaneo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 3, c. 1, l. P. n. 4/2014	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normative" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni nonché alla banca dati del Consiglio provinciale in cui sono pubblicate tutte le norme adottate a livello locale (provinciale e regionale)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
	Atti generali	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 3, c. 1, l. P. n. 4/2014 - Art. 46 l. P. n. 7/97	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 3, c. 1, l. P. n. 4/2014 - Art. 46 l. P. n. 7/97	Codice disciplinare e codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970). Codice di condotta inteso quale codice di comportamento.	Temporaneo		SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
Organizzazione	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 7, l. P. n. 4/2014	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 7, l. P. n. 4/2014	Organigramma uffici amministrativi	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare sotto forma di organigramma in modo tale che, a ciascun ufficio, se possibile, sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 7, l. P. n. 4/2014	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, l. P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, l. P. n. 23/1990		Estremi degli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	
			Per ciascun titolare degli incarichi sopra riportati vanno pubblicati i seguenti dati:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	
	Art. 2, c. 3, l. P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, l. P. n. 23/1990		1) il soggetto incaricato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	ISTRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	ISTRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Consulenti e collaboratori		Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990	Consulenti e collaboratori	2) la ragione dell'incarico conferito	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle - Indicare la tipologia dell'incarico conferito (es. incarico di studio, di ricerca e di collaborazione)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		3) l'oggetto dell'incarico conferito	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		4) durata dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 15, c. 1, lett. b), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		5) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 15, c. 1, lett. c), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		6) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 15, c. 1, lett. a), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		7) gli estremi del provvedimento di affidamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 15, c. 1, lett. d), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1992		8) i compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 15, c. 1, lett. d), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1993		9) l'ammontare di eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		10) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse	Temporaneo	Da pubblicare in tabelle - Obbligo non contenuto nel d.lgs. n. 33/2013 ma in norma previgente	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da comunicare in tabelle al Dipartimento della Funzione Pubblica nazionale	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
Dirigenti		Art. 15, c. 1, lett. a), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 7, L.P. n. 4/2014	Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (Sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
				Per ciascun titolare di incarico dirigenziali vanno pubblicati i seguenti dati:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PER DIRIGENTE SCOLASTICO (da pubblicare in tabelle)		
		Art. 15, c. 1, lett. b), d) lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	(da pubblicare in tabelle)	TUTTI I TITOLARI DI INCARICO	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
		Art. 15, c. 1, lett. d), d) lgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e ad incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza o di altro soggetto	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	(da pubblicare in tabelle)	SERVIZIO PER IL PERSONALE	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Personale		Art. 15, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi	Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	(da pubblicare in tabelle)	TUTTI I TITOLARI DI INCARICO	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
		Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incoferibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d. lgs. n. 39/2013)	(da pubblicare in tabelle)	TUTTI I TITOLARI DI INCARICO	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
		Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d. lgs. n. 39/2013)	Obbligo non previsto dal d. lgs. n. 33/2013 ma contenuto in norma successiva	TUTTI I TITOLARI DI INCARICO	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali	Annuale (art. 17, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA	DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali	Trimestrale (art. 17, c. 2, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA	DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA
	Personale a tempo indeterminato	Art. 75 ter, c. 2, lett. a), L.P. n. 7/1997	Personale a tempo indeterminato	Dotazione complessiva di personale distinta per figura professionale o qualifica	Annuale (art. 75 ter, c. 2, lett. a), L.P. n. 7/1997)	Da pubblicare in tabelle	DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA	DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA
	Ritribuzione media lorda	Art. 75 ter, c. 2, lett. d), L.P. n. 7/1997	Ritribuzione media lorda	Ritribuzione media lorda annuale comprensiva del salario accessorio di ciascuna figura professionale o qualifica	Trimestrale (art. 17, c. 2, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	SERVIZIO PER IL PERSONALE	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d. lgs. n. 33/2013; Art. 75 ter, c. 2, lett. e), L.P. n. 7/1997; Art. 2, c. 7, L.P. n. 4/2014	Tassi di assenza	Giorni medi di assenza per malattia, e per motivi diversi dalle ferie, di ciascuna figura professionale o qualifica	Trimestrale (art. 16, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d. lgs. n. 33/2013 - Art. 53, c. 14, d. lgs. n. 165/2001 - Art. 47, c. 47 bis L.P. n. 7/1997 - Art. 2, c. 5, L.P. n. 4/2014	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione del soggetto incaricato, del soggetto conferente, dell'oggetto dell'incarico, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (per i dirigenti scolastici e personale ATA per quanto di competenza) E ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE (per il restante personale)	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (per i dirigenti scolastici e personale ATA per quanto di competenza) E ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE (per il restante personale)

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Artt. 55 e 4, d.lgs. n. 150/2009 - Art. 2, c. 7, L.P. n. 4/2014 Art. 75 ter L.P. n. 7/1997	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio, o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Al livello provinciale il riferimento è il contratto decentrato d'istituto che stabilisce i criteri generali di distribuzione del Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) e del Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 2, c. 7, L.P. n. 4/2014 Art. 75 ter L.P. n. 7/1997	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei Conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Al livello provinciale il riferimento è il contratto decentrato d'istituto che stabilisce i criteri generali di distribuzione del Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) e del Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 7, L.P. n. 4/2014 Art. 75 ter L.P. n. 7/1997	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati (MOF)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle (in Provincia autonoma di Trento non esiste il MOF: il riferimento è al Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) ed al Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS))	SERVIZIO PER IL PERSONALE	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
			Ammontare dei premi effettivamente distribuiti (MOF)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle (in Provincia autonoma di Trento non esiste il MOF: il riferimento è al Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) ed al Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS))	SERVIZIO PER IL PERSONALE	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi (MOF)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle (in Provincia autonoma di Trento non esiste il MOF: il riferimento è al Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) ed al Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS))	SERVIZIO PER IL PERSONALE	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
			Dati relativi ai premi	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	SERVIZIO PER IL PERSONALE	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE SCUOLA
		Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992 D.lgs. n. 33/2013	Per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo:			Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
			1) termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
			2) decorrenza del termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
			3) eventuale applicazione del silenzio assenso		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992	Tipologie di procedimento	4) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili, compresi i criteri attuativi di riferimento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 35, c. 1, lett. b), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		5) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento amministrativo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 35, c. 1, lett. c), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		6) nominativo del responsabile del procedimento amministrativo, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 35, c. 1, lett. c), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		7) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nominativo del responsabile dell'ufficio competente, dei rispettivi recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 35, c. 1, lett. c), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		8) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 35, c. 1, lett. f), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		9) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 35, c. 1, lett. g), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		10) procedimenti per i quali il provvedimento dell'istituzione scolastica e formativa può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'istituzione scolastica e formativa	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 35, c. 1, lett. h), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		11) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 35, c. 1, lett. i), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		12) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 35, c. 1, lett. j), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		13) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 35, c. 1, lett. m), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		14) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 35, c. 1, lett. n), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		15) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE

Per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte:

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	ISTRUZIONE SCOLASTICA E ALL'PRODUZIONE DEI DATI	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 35, c. 1, lett. d), d. lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 35, c. 1, lett. d), d. lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
				Per ciascun procedimento amministrativo di autorizzazione o concessione:		Da pubblicare in tabelle		
		Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, cc. 15 e 16, L. n. 190/2012 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		1) contenuto	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, cc. 15 e 16, L. n. 190/2012 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		2) oggetto	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, cc. 15 e 16, L. n. 190/2012 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		3) eventuale spesa prevista	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, cc. 15 e 16, L. n. 190/2012 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 2, c. 9 bis, L. n. 190/2012 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento	Temporaneo	Obbligo non previsto dal d.lgs. n. 33/2013 ma contenuto in norma previgente	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 1, c. 29, L. n. 190/2012 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Art. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano	Temporaneo	Obbligo non previsto dal d.lgs. n. 33/2013 ma contenuto in norma previgente	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 28, L. n. 190/2012 - Art. 3, c. 9, L.P. n. 23/1992		Monitoraggio tempi dei procedimenti		Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio concernente il rispetto dei tempi procedurali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati		Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle istituzioni scolastiche e formative procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Le Direttive attualmente in vigore in PAV e negli Enti strumentali provinciali - e quindi nelle Istituzioni scolastiche e formative provinciali - sono contenute nelle deliberazioni adottate dalla Giunta prov. le n. 2960 del 23.12.2010 e n. 2031 del 28.9.2012	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	ISTRUZIONE COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	ISTRUZIONE COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Provvedimenti	Provvedimenti degli organi dell'istituzione scolastica e formativa	Art. 23 c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, l.P. n. 4/2014, Art. 11, l.P. 23/1992	Provvedimenti degli organi dell'istituzione scolastica e formativa	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti di: autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semestrale (art. 23 c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 è stato modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), n. 1 e n. 3, ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione o concessione e i provvedimenti relativi ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 23 c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuno dei provvedimenti sopra elencati:	Semestrale (art. 23 c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 23 c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) contenuto	Semestrale (art. 23 c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 23 c. 2, d.lgs. n. 33/2013		2) oggetto	Semestrale (art. 23 c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 23 c. 2, d.lgs. n. 33/2013		3) eventuale spesa prevista	Semestrale (art. 23 c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013, Art. 21, c. 7 e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Temporaneo	Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013, Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016	Per ciascuna procedura.	Temporaneo	Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013, Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, e 3 d.lgs. n. 50/2016); - Bandi ed avvisi di preinformazione (art. 141, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo	Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013, Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Temporaneo	Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013, Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); - Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); - Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); - Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs. n. 50/2016); - Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs. n. 50/2016); - Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); - Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); - Avviso relativo all'esito della procedura: - Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; - Avviso di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); - Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); - Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs. n. 50/2016); - Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri; Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); - Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); - Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); - Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo	Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013, Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); - Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs. n. 50/2016); - Avviso relativo l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); - Elenco dei verbali delle commissioni di gara	Temporaneo	Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE		

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. b), d) lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; - Bandi, avviso periodico indicativo; A - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; - Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo		ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. b), d) lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016		Affidamenti - Atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs. n. 50/2016); - Atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo		ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. b), d) lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); - Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; - Elenco ufficiale operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo		ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. b), d) lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo		ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Tempestivo		ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. b), d) lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo			
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. a), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 4, delib. ANAC n. 39/2016 Art. 2, c. 6, L.P. n. 4/2014 art. 4 bis, c. 1, L.P. n. 10/2012		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo		ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. a), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 4, delib. ANAC n. 39/2016 Art. 2, c. 6, L.P. n. 4/2014 art. 4 bis, c. 1, L.P. n. 10/2012		Struttura proponente	Tempestivo		ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. a), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 4, delib. ANAC n. 39/2016 Art. 2, c. 6, L.P. n. 4/2014 art. 4 bis, c. 1, L.P. n. 10/2012		Oggetto del bando	Tempestivo		ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. a), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 4, delib. ANAC n. 39/2016 Art. 2, c. 6, L.P. n. 4/2014 art. 4 bis, c. 1, L.P. n. 10/2012		Procedura di scelta del contraente	Tempestivo		ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. a), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 4, delib. ANAC n. 39/2016 Art. 2, c. 6, L.P. n. 4/2014 art. 4 bis, c. 1, L.P. n. 10/2012		Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Tempestivo		ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. a), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 4, delib. ANAC n. 39/2016 Art. 2, c. 6, L.P. n. 4/2014 art. 4 bis, c. 1, L.P. n. 10/2012	Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac n. 39/2016)	Informazioni sulle singole procedure	Tempestivo		ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. a), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 4, delib. ANAC n. 39/2016 Art. 2, c. 6, L.P. n. 4/2014 art. 4 bis, c. 1, L.P. n. 10/2012		Importo di aggiudicazione	Tempestivo		ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. a), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 4, delib. ANAC n. 39/2016 Art. 2, c. 6, L.P. n. 4/2014 art. 4 bis, c. 1, L.P. n. 10/2012		Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Tempestivo		ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 37, c. 1, lett. a), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 4, delib. ANAC n. 39/2016 Art. 2, c. 6, L.P. n. 4/2014 art. 4 bis, c. 1, L.P. n. 10/2012		Importo delle somme liquidate	Tempestivo		ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Informazioni sulle singole procedure in formato tabulare						

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	ISTRUTTORIA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	ISTRUTTORIA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
		Art. 37, c. 1, lett. a), d) lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 4, debb. ANAC n. 39/2016 Art. 2, c. 6, L.P. n. 4/2014 art. 4 bis, c. 1, L.P. n. 10/2012		Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d) lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità alle quali le istituzioni scolastiche e formative devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 26, c. 2, d) lgs. n. 33/2013 - Art. 31 bis L.P. n. 23/1992 Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Temporaneo (art. 26, c. 3, d) lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
				Per ciascun atto sopra riportato:		Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 27, c. 1, lett. a) d) lgs. n. 33/2013 - Art. 31 bis L.P. n. 23/1992 Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014	Atti di concessione	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d) lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 27, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 - Art. 31 bis L.P. n. 23/1992 Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Temporaneo (art. 26, c. 3, d) lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 27, c. 1, lett. c) d) lgs. n. 33/2013 - Art. 31 bis L.P. n. 23/1992 Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Temporaneo (art. 26, c. 3, d) lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 27, c. 1, lett. d) d) lgs. n. 33/2013 - Art. 31 bis L.P. n. 23/1992 Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Temporaneo (art. 26, c. 3, d) lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 27, c. 1, lett. e) d) lgs. n. 33/2013 - Art. 31 bis L.P. n. 23/1992 Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d) lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 27, c. 1, lett. f) d) lgs. n. 33/2013 - Art. 31 bis L.P. n. 23/1992 Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014		6) link al progetto selezionato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d) lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 27, c. 1, lett. g) d) lgs. n. 33/2013 - Art. 31 bis L.P. n. 23/1992 Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014		7) link al curriculum del soggetto incaricato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d) lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Art. 27, c. 2, d) lgs. n. 33/2013 - Art. 31 bis L.P. n. 23/1992 Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d) lgs. n. 33/2013)	A decorrere dal 1° gennaio 2014 la pubblicazione di questi dati costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	ISTRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	ISTRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
		Art. 1, D.P.R. n. 118/2000	Albo dei beneficiari	Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci	Annuale	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 28, L. n. 190/2012 Art. 3, c. 9, L.P. n. 23/1992	///	///
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 22, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 - Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Bilancio preventivo	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 22, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 - Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
	Art. 29, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19 ter, c. 1, L.P. n. 7/1997 e Art. 3, co. 1, L.P. n. 4/2014	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo o la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	In questa sezione sono pubblicate le informazioni concernenti gli <u>exempti</u> canoni di locazione e di affitto versati o percepiti direttamente dall'Ente/Ente scolastica e formativa provinciale	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	ISTRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	ISTRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Controlli e rilievi sull'amministrazione e		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Rilievi non ricevuti organi di controllo e revisione	Rilievi non ricevuti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Renderne anonimi i dati personali eventualmente contenuti nei documenti	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
	Servizi erogati	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 18, c. 5 e 7, L.P. n. 5/2006	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Le istituzioni scolastiche pubblicano il POF (Progetto di Istituto)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
Pagamenti dell'amministrazione e	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
Altri contenuti - Corruzione		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e suoi allegati	Annuale		RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
		Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 75 ter, c. 1, L.P. n. 7/1997 e Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporaneo	Con delibera ANAC n. 831/2016 le due figure di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza all'interno delle istituzioni scolastiche sono stati affidati entrambi al direttore dell'Ufficio scolastico Regionale	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (addevo adottati)	Temporaneo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	Entro il 15 dicembre di ogni anno. Obbligo non previsto dal d.lgs. n. 33/2013 ma contenuto in norma previgente	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Temporaneo	Obbligo non previsto dal d.lgs. n. 33/2013 ma contenuto in norma previgente	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo		R.P.C.T. (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	R.P.C.T. (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
Altri contenuti - Accesso civico	Altri contenuti - Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 9-bis, L. n. 241/1990 Art. 4, c. 2, L.P. n. 4/2014	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 L.P. n. 4/2014	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nome del Dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
		Linea guida Anac 1/16A (delib. n. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
Altri contenuti - Accessibilità		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012		Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)	Annuale (ex art. 9, c. 7, D. L. n. 179/2012)	NO (come da indicazioni ANAC)	///	///
Altri contenuti - Dati ulteriori	Altri contenuti - Dati ulteriori	Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le amministrazioni scolastiche e formative provinciali non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Nel caso di pubblicazione di documenti/dati/informazioni non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV. LE
Altri contenuti - Dati ulteriori	Whistleblowing - Piattaforma per effettuare segnalazione di comportamenti illeciti	Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 Art. 54 bis D.lgs. 165/2001		Istruzioni che il dipendente di un'istituzione scolastica o formativa provinciale deve seguire per effettuare una segnalazione di presunti illeciti amministrativi (cd. whistleblowing). Il whistleblowing (o summatore di rischi) è uno strumento per contrastare l'illegalità e consente la denuncia di attività illecite o fraudolente di cui si sia venuti a conoscenza e che si siano verificate all'interno dell'istituzione			R.P.C.T. (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	R.P.C.T. (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)

Allegato A2)

Elenco dei responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA)

Istituzione scolastica e formativa	Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (rasa)
I.C. ALA – “Antonio Bresciani”	Gelsomino Giovanni
I.C. ALDENO - MATTARELLO	Viscito Tommaso
I.C. ALTA VAL di SOLE	Alibardi Cristina
I.C. ALTA VALLAGARINA	Birti Silvia
I.C. ALTOPIANO di PINE'	Paladino Antonio
I.C. ARCO	Malfer Susanna
I.C. AVIO	Tognotti Orietta
I.C. BASSA ANAUNIA - TUENNO	Rossi Emanuela
I.C. BASSA VAL di SOLE "G. Ciccolini"	Campaldini Sabrina
I.C. BORGO VALSUGANA	Vairo Rosanna
I.C. BRENTONICO	Rigotti Enrica
I.C. CAVALESE	Libassi Francesco
I.C. CEMBRA	Neri Valentina
I.C. CENTRO VALSUGANA	Beber Maddalena
I.C. CIVEZZANO	Lippiello Maria Rita
I.C. CLES “B.CLESIO”	Coller Marina
I.C. DEL CHIESE “Don Lorenzo Milani”	Di Ruscio Rita
I.C. FOLGARIA, LAVARONE e LUSERNA	Caprara Giampaolo
I.C. FONDO – REVO’	Clauser Antonella
I.C. GIUDICARIE ESTERIORI	Giofrè Giulio
I.C. ISERA - ROVERETO	Corbelli Maria Grazia
ISTITUTO COMPRESIVO di SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO “SCUOLA LADINA DI FASSA” -“SCOLA LADINA DE FASCIA”	Rovisi Enrica
I.C. LAVIS	Miglietta Luciana Maria Teresa
I.C. LEVICO TERME	Oliviero Barbara
I.C. MEZZOCORONA	Sigmund Paola
I.C. MEZZOLOMBARDO - PAGANELLA	Anglani Pasquale
I.C. MORI	Kral Giovanni
I.C. PERGINE 1	Russo Nicola
I.C. PERGINE 2	Callegaro Marianne Celeste Sofia
I.C. PREDAZZO TESERO PANCHIA' ZIANO	Dezulian Raffaella
ISTITUTO COMPRESIVO di SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO "PRIMIERO	Sicheri Cinzia
I.C. RIVA 1	Viscito Armando
I.C. RIVA 2	Fabrello Loris
I.C. ROVERETO EST	Prosdocimi Silvia
I.C. ROVERETO NORD	Preziosi Alessandra
I.C. ROVERETO SUD	Nanna Gerardo
I.C. STRIGNO e TESINO	Pallaoro Orietta
I.C. TAIÒ	Menghini Cristel
I.C. TIONE	Paris Alberto
I.C. TRENTO 1	Parillo Laura
I.C. TRENTO 2 “J.A. Comenius”	Frizzera Luca
I.C. TRENTO 3	Quattrocchi Melchiorre
I.C. TRENTO 4	Coccellato Nicola

Istituzione scolastica e formativa	Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (rasa)
I.C. TRENTO 5	Di Stasio Maria
I.C. TRENTO 6	Agresti Gennaro
I.C. TRENTO 7	Aldrighetti Elda
I.C. VAL RENDENA	Stanchina Mara
I.C. VALLE DEI LAGHI - DRO	Usai Patrizia
I.C. VALLE di LEDRO	Crosina Franca
I.C. VIGOLO VATTARO	D'Agostino Annalisa
I.C. VILLA LAGARINA	Manzana Edj Miriam
ISTITUTO di ISTRUZIONE "A. Degasperi" BORGO VALSUGANA	Giovine Eliana
ISTITUTO di ISTRUZIONE "La Rosa Bianca - Weisse Rose" CAVALESE	Montefrancesco Marco
LICEO "B. Russell" CLES	Gentilini Silvana
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "C.A. Pilati" CLES	Fiorone Andrea
ISTITUTO di ISTRUZIONE "M. Martini" MEZZOLOMBARDO	Curci Addolorata
ISTITUTO di ISTRUZIONE "M. Curie" PERGINE VALS.	Maramotti Loretta
LICEO "A. Maffei" RIVA del GARDA	Simoni Modesto
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "G. Floriani" RIVA del GARDA	Catania Raffaelangelo
LICEO "A. Rosmini" ROVERETO	Baldo Luca
LICEO "Fabio Filzi" ROVERETO	Giordani Debora
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "F. e G. Fontana" ROVERETO	Ruggieri Elena
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "G. Marconi" ROVERETO	Morgillo Luigi Gino
ISTITUTO di ISTRUZIONE "Don Milani" ROVERETO	Caputo Jade
ISTITUTO di ISTRUZIONE "Don L. Guetti" TIONE	Castellani Gioachino
LICEO CLASSICO "G. Prati" TRENTO	Di Grazia Mario
LICEO SCIENTIFICO "G. Galilei" TRENTO	Bergamini Sante
LICEO SCIENTIFICO "L. Da Vinci" TRENTO	Foti Daniela
LICEO "A. Rosmini" TRENTO	Kirchner Stefano
LICEO LINGUISTICO "S. M. Scholl" TRENTO	Mariucci Paolo
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. TAMBOSI - L. BATTISTI" TRENTO	Panato Alessandra
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "M. Buonarroti - A. Pozzo" TRENTO	Galeone Sebastiana
LICEO DELLE ARTI DI TRENTO E ROVERETO "VITTORIA BONPORTI DEPERI" (Liceo artistico "F. Depero" Rovereto, Liceo artistico "A. Vittoria" Trento e Liceo musicale e coreutico "F. Bonporti")	Marzani Maddalena
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO LEVICO	Gianluca Formisano
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO ROVERETO	Cimadom Stefano
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI ALLA PERSONE E DEL LEGNO TRENTO	Bortolotti Paola

ELENCO PROCESSI MAPPATI

Allegato A3)

AREE DI RISCHIO GENERALI Articolo 9, comma 4, del Piano 2020-2022	PROCESSI MAPPATI	RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	MISURE DA APPLICARE
a) acquisizione e gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova - nomina supplenti da graduatorie d'istituto 	76 istituzioni rischio basso 3 istituzioni rischio medio 73 istituzioni rischio basso	generali
b) contratti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro 	3 istituzioni rischio medio 73 istituzioni rischio basso	vedi tabella specifica
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	<ul style="list-style-type: none"> - iscrizione degli studenti e formazione delle classi 	76 istituzioni rischio basso	generali
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	<ul style="list-style-type: none"> - attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale A.T.A. (Fondo Unico dell'Istituzione scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.) 	1 istituzioni rischio medio 75 istituzioni rischio basso	generali
e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> - attività afferenti la gestione del "Fondo per le spese minute" - scarto documentazione amministrativa 	76 istituzioni rischio basso 76 istituzioni rischio basso	generali

f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> - controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte all'istituzione scolastica e formativa - irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA 	<p>2 istituzioni rischio medio 74 istituzioni rischio basso</p> <p>1 istituzioni rischio medio 75 istituzioni rischio basso</p>	generali
g) incarichi e nomine	<ul style="list-style-type: none"> - attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione - nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) 	<p>4 istituzioni rischio medio 72 istituzioni rischio basso</p> <p>2 istituzioni rischio medio 74 istituzioni rischio basso</p>	generali
h) affari legali e contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> - gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate al personale docente ed ATA - gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate agli studenti 	<p>76 istituzioni rischio basso</p> <p>76 istituzioni rischio basso</p>	generali

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE Articolo 9, comma 5, del Piano 2020-2022	PROCESSI MAPPATI	RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	MISURE DA APPLICARE
a) progettazione del servizio scolastico	- elaborazione del progetto d'istituto (articolo 18 della L.P. n. 5/2006)	76 istituzioni rischio basso	generali
b) organizzazione del servizio scolastico	- assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti (ex area generale lettera a) anno 2019)	2 istituzioni rischio medio 74 istituzioni rischio basso	vedi tabella specifica
c) autovalutazione dell'istituzione scolastica	- elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) - articolo 43 bis, comma 1, lettera a) della L.P. n. 5/2006	76 istituzioni rischio basso	generali
d) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	- valutazione ed incentivazione dei docenti	3 istituzioni rischio medio 73 istituzioni rischio basso	generali
e) valutazione degli studenti	- scrutini intermedi e finali	4 istituzioni rischio medio 72 istituzioni rischio basso	generali
f) gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.	- gestione dei locali scolastici di proprietà degli enti locali - (ex area generale lettera c) anno 2019)	76 istituzioni rischio basso	generali
g) procedure di acquisizione di beni e servizi	- stipula assicurazioni (ex area affidamento lavori, servizi e forniture)	2 istituzioni rischio medio 74 istituzioni rischio basso	generali

Processi individuati a rischio alto ai sensi dell'art 24 del Piano 2021 - 2023

AREE DI RISCHIO GENERALI Articolo 9, comma 4, del Piano 2020-2022	PROCESSI MAPPATI	RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	MISURE DA APPLICARE
b) contratti pubblici	- procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro	3 istituzioni rischio medio 73 istituzioni rischio basso	generali + specifiche

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE Articolo 9, comma 5, del Piano 2020-2022	PROCESSI MAPPATI	RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	MISURE DA APPLICARE
b) organizzazione del servizio scolastico	- assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti (ex area generale lettera a) anno 2019)	2 istituzioni rischio medio 74 istituzioni rischio basso	generali +specifiche

LEGENDA MISURE DA APPLICARE

Misure generali da applicare ai processi a rischio basso e medio

N.	DESCRIZIONE MISURA	ARTICOLI DEL PIANO 2021-2023
1	formazione del personale	Art. 11
2	rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi	Art. 12

3	misure compensative alla rotazione	Art. 13
4	monitoraggio dei rapporti di interesse tra interessati e soggetti competenti	Art. 15
5	applicazione del codice comportamento	Art. 16
6	segnalazioni di illecito e tutela del dipendente che le effettua	Art. 17
7	autorizzazioni incarichi esterni	Art. 19
8	limitazione dell'attività lavorativa successiva alla cessazione dal servizio	Art. 20
9	patto di integrità	Art. 21
10	incarichi che non possono essere affidati a soggetti condannati per determinati reati	Art. 22
11	dati da pubblicare ai fini di trasparenza	vedi elenco obblighi pubblicazione allegato A1
12	adempimenti per le stazioni appaltanti	Art. 23

Misure specifiche da applicare ai processi a rischio alto, oltre alle misure generali

N.	DESCRIZIONE MISURA	ARTICOLI DEL PIANO 2021-2023
13	tracciabilità delle comunicazioni o meccanismi alternativi di formazione, esecuzione e controllo delle decisioni	Artt. 25 - 26